

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

72.

SITZUNG

12-7-1962

Presidente: ROSA

Vicepresidente: PUPP

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 24 :

« Ordinamento dei Comuni »

pag. 4

Gesetzentwurf Nr. 24 :

« Gemeindeordnung »

Seite 4

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.45

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Pupp).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PUPP: (Vicepresidente - S.V.P.): *(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 6.7.1962.

PUPP: (Vicepresidente - S.V.P.): *(legge il processo verbale).*

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

(Assume la Presidenza il Presidente avv. Rosa).

PRESIDENTE: La seduta è aperta e tiene luogo della seduta ordinaria come prevista dallo Statuto.

Comunico che la Commissione consiliare per lo studio della riforma dell'art. 10 dello Statuto è ancora acéfala, non ha ancora Presidente. Io penso che il Vicepresidente, l'ing. Pupp, può convocarla per la nomina del Presidente.

PUPP: (Vicepresidente - S.V.P.): In questa settimana.

PRESIDENTE: Va bene. Ad ogni modo resta stabilito che verrà convocata dal Vicepresidente.

Comunico ancora che i lavori del Consiglio continueranno tutta la mattina e nel pomeriggio, fino alle 17.30, perché alle 17.30 si raduna la commissione affari generali, con l'intervento di un'illustre giurista, che viene da fuori.

CONSIGLIERI: Viene alle ore 17.

PRESIDENTE: Allora fino alle 17.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): La commissione di cui sono presidente, si è radunata martedì scorso ed ha concluso di presentare una legge voto o un voto, sul quale però dovrebbe essere sentito ancora il prof. Benvenuti, — e questo dovrebbe avvenire oggi pomeriggio —, e poi cercare a tutti i costi di prendere contatto con il Ministro competente, il Presidente o almeno un Vicepresidente della commissione speciale che tratta la legge sulla nazionalizzazione, per presentare ed illustrare e discutere questo voto del Consiglio regionale. S'intende che tale contatto dovrebbe avvenire al più presto possibile,

in quanto sappiamo che questa commissione speciale ha tempo solo venti giorni, o qualche cosa di simile, e quindi l'Assessore competente si era anche impegnato di combinare questo appuntamento, possibilmente entro questa settimana o al massimo nei primi giorni della prossima settimana. Però dovrebbe essere il Consiglio regionale a deliberare, sia il voto, sia la posizione che la Regione vuol assumere, sia la composizione o comunque l'invio di questa delegazione.

PRESIDENTE: Riprendiamo la trattazione del disegno di legge n. 24: « **Ordinamento dei Comuni** ».

Art. 84

Qualora gli interessi concernenti il patrimonio di una frazione siano in opposizione con quelli del Comune o di altra frazione, la Giunta provinciale convoca gli elettori della frazione per la designazione di 3 o 5 cittadini elettori della frazione stessa per l'amministrazione dell'oggetto in controversia, con le facoltà del Consiglio e della Giunta.

Ai cittadini, scelti a sensi del precedente comma, spetta anche di rappresentare la frazione in giudizio, qualora essa debba far valere o sostenere una azione contro il Comune o frazioni del medesimo.

C'è una proposta di emendamento del cons. Ceccon, che propone la soppressione dell'articolo.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Anche questo, onorevole Presidente, rientra in quella mia determinata impostazione, e pertanto dovrò ritirare la mia proposta di emendamento, sempre per le spiegazioni avute dall'Assessore che ha presentato la legge.

Soltanto mi pare strano che si debba prevedere una procedura speciale per i conflitti patrimoniali, poiché ci sono i normali gravami dei ricorsi e dei controricorsi, che sempre sono esistiti. Non mi pare che proprio questa dovrebbe essere materia che prevede una determinata procedura, anche perché non riesco a capire poi come nelle frazioni si debba addiventare alla nomina di ulteriori commissari, quando già tutto il materiale umano reperibile in loco, o è nel Consiglio comunale o rappresenta l'amministrazione separata dei beni di uso civico. Addirittura qua dobbiamo arrivare alla elezione, alla nomina di altri rappresentanti per la tutela del bene conteso, ragion per cui riusciremo a dar vita ad una difesa di interessi, di consorzeria, di famiglia, in questi piccoli paesi, che veramente ci portano al di fuori di quella che può essere una organizzazione dei comuni e ci ricollocano nella organizzazione.

Pertanto ritiro senz'altro il mio emendamento, ma rimangono salve queste brevi considerazioni che ho voluto proporre.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

Allora poniamo in votazione l'art. 84.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 85

I Comuni possono riunirsi in consorzi fra di loro o con la Provincia, allo scopo di provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse. Di tali consorzi possono far parte anche altri enti.

I consorzi sono persone giuridiche pubbliche e sono costituiti:

- a) dalla Giunta provinciale se gli enti appartengono alla stessa provincia;
- b) dalla Giunta regionale, sentite le Giunte

provinciali, se gli enti appartengono alle due Province di Trento e Bolzano, o se del Consorzio fanno parte una od entrambe le Province;

c) dal Ministero dell'Interno, sentita la Giunta regionale, se con gli enti appartenenti alla Regione sono interessati enti di altre Regioni.

Nei casi previsti dalla legge, la riunione in Consorzio, qualora non avvenga volontariamente, viene disposta dall'autorità competente a norma del comma precedente, sentiti gli enti interessati.

Ci sono vari emendamenti, proposti dal cons. Ceccon, all'art. 85.

Al 1° comma: « I Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio fra di loro o con la Provincia, per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse ».

Poi propone l'istituzione di un 1° comma bis: « Ai consorzi facoltativi di cui al comma precedente possono partecipare altri enti pubblici o privati, per provvedere a scopi di utilità generale ».

Al 2° comma: « ... e vengono costituiti:

- a) ... sentite le Giunte provinciali a cui gli enti da consorziare appartengono per circoscrizione;
- b) ... enti che appartengono alla Regione altri ne siano interessati di circoscrizione diversa ».

Al 3° comma: « ... legge, qualora non vi sia riunione volontaria in consorzio, questa viene disposta dall'autorità cui compete, a norma del 3° comma e sentiti gli enti interessati ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Le innovazioni, in questo articolo, sono soltanto una, ed è nel 2° comma del 1° articolo; tutti gli altri

emendamenti rispondono ad una esigenza di migliorare il testo e possiamo vedere assieme.

1° comma, come risulta emendato: « I Comuni hanno facoltà di unirsi », invece che « possono riunirsi in Consorzio ». « I Comuni hanno facoltà di unirsi in Consorzio fra di loro e con la Provincia, per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse ».

Adesso viene il 2° comma, che introduce un concetto nuovo: « Ai consorzi facoltativi, di cui al comma precedente, possono partecipare altri enti pubblici o privati, per provvedere a scopi di utilità generale ». Evidentemente che questa introduzione non è una innovazione che ho fatto io, che mi sono inventato io, ma l'ho desunta da analoga disposizione di legge, sia all'art. 25 della Sicilia, sia all'art. 60 della riforma Scelba.

1° comma. La Sicilia dice: « Ai consorzi facoltativi indicati nel presente articolo, possono partecipare altri enti pubblici ».

(Interruzione)

PREVE CECCON (M.S.I.): Ah, lo propone? Ecco, allora va benissimo. È già superato, perché mi dice l'Assessore Benedikter, che anche la commissione ha proposto questo inserimento.

Vado avanti con gli altri commi, meramente formali, e trovo: « I consorzi sono persone giuridiche pubbliche e vengono costituiti », ho proposto, ed ho proposto pure di snellire la lettera a) e la lettera b), perché mi pare ridondante un tantino. Mi sembra che alla lettera a) si possa dire: « dalla Giunta regionale, sentite le Giunte provinciali a cui gli enti da consorziare appartengono per circoscrizione ». È evidente che si sente la Provincia di Bolzano, è evidente che si sente la Provincia di Trento; è evidente che sarà interpellata e la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano, sen-

za doverlo specificare se lo si enuncia in questa maniera. Ed abbiamo tolto di mezzo un sacco di parole inutili. Alla lettera b), egualmente: « dal Ministero dell'Interno, sentita la Giunta regionale, se con gli enti che appartengono alla Regione, altri ne siano interessati di circoscrizione diversa ». Questo sta a significare che ci possono essere comuni o province di altre regioni che ci chiedono di consorziarsi a consorzi nostri istituiti, ed è logico che sono circoscrizioni diverse.

Quindi mi pare che veramente snelliamo la dizione, e che sia molto più chiaro quel che si vuol dire detto così, che non come era espresso in precedenza.

Anche l'ultimo comma è un miglioramento: « nei casi previsti dalla legge, qualora non vi sia riunione volontaria in consorzio, questa viene disposta dall'autorità cui compete, a norma del 3° comma e sentiti gli enti interessati ».

Mi pare quindi che così concepiti, questi emendamenti diano snellezza a quanto noi vogliamo dire, e perfezionino il testo proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Signor Presidente e signori consiglieri, la Giunta è disposta ad accettare il testo della commissione, però a patto che sia precisato che al punto a), quando i consorzi sono costituiti dalla Giunta provinciale, perché appartengono alla stessa provincia, si dica: « per delega della Regione ». Infatti, in questo caso non si può ritrovare né l'esercizio, da parte della Giunta provinciale, dei suoi poteri di vigilanza e di controllo, né l'esercizio dei suoi poteri di controllo sostitutivo, nel qual caso la parola « per delega » va inserita. Per il resto, gli emendamenti di ordine formale proposti dal

cons. Ceccon, mi pare che siano da accettare, ed in particolare il primo punto, il comma 1°, mentre, da quanto ho capito, il comma 1° bis egli è disposto a ritirarlo, prendendo atto che la commissione ha superato ed ha inserito anche gli altri enti.

Naturalmente il 2° comma parte dal presupposto che venga messo in discussione ed approvato il testo della Giunta, viceversa la Giunta ha accettato il testo della commissione, sia pure con una modifica.

Quindi il 2° comma, così come è messo, almeno nel punto a), non può essere accolto.

Il 3° mi pare che si possa accogliere.

PRESIDENTE: L'Assessore Bertorelle ha presentato l'emendamento preavvisato, che alla lettera a) dice: « della Giunta provinciale, per delega della Regione, se gli enti appartengono alla stessa provincia ».

Poniamo in votazione l'emendamento al 1° comma, del cons. Ceccon.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Mettiamo in votazione l'emendamento della Giunta al 2° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

È posto in votazione l'emendamento Ceccon al 2° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

È posta in votazione la proposta Ceccon, di modifica al 3° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano:

PREVE CECCON (M.S.I.): Viene a cadere.

PRESIDENTE: È ritirato.

Se nessuno prende la parola, mettiamo in votazione l'art. 85.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 86

STATUTO DEI CONSORZI

Col provvedimento di costituzione viene approvato lo statuto del costituendo consorzio. Lo statuto dei consorzi volontari deve essere preventivamente approvato con deliberazione da ciascun ente interessato.

Lo statuto deve regolare la denominazione, lo scopo, la sede, gli organi e le loro attribuzioni, la partecipazione finanziaria e la rappresentanza degli enti consorziati.

Ogni consorzio ha una assemblea consorziale e un presidente; può avere una giunta ed altri organi.

Qui ci sono pure vari emendamenti, proposti dal cons. Ceccon.

Al 1° comma: « L'autorità cui compete l'istituzione del consorzio, provvede con il proprio decreto ad approvarne pure lo statuto. Qualora però si tratti di un consorzio volontario, il riconoscimento di cui sopra resta subordinato alla preventiva approvazione con delibera da parte degli enti interessati ».

2° comma: « Lo statuto deve disciplinare ... ».

Poi propone l'istituzione di un 2° comma bis: « Può anche stabilirsi che il loro bilancio sia biennale, quando ciò non comporti danno od intralcio al servizio o all'opera che del consorzio costituiscono lo scopo ».

Poi un comma 2 ter: « Qualora al consorzio partecipino soggetti privati di cui al 2° comma dell'articolo precedente, gli statuti ne assicurano la rappresentanza in seno agli organi consorziali ».

Propone poi la soppressione del 3° comma.

È aperta la discussione. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Primo comma di questo art. 86. Mi pare di aver fatto, anzi ho fatto senz'altro tutto un emendamento di valore formale, cioè portando il soggetto in testa all'articolo e dicendo che cosa tale soggetto fa: « L'autorità cui compete l'istituzione del consorzio, provvede con il proprio decreto ad approvarne pure lo statuto. Qualora però si tratti di un consorzio volontario, il riconoscimento di cui sopra resta subordinato alla preventiva approvazione, con delibera da parte degli enti interessati ». Questa è la materia che era già contemplata nel 1° comma dal proponente, ed io mi sono permesso di ordinarla in questo modo.

2° comma: non c'è bisogno che io prenda parola per dire come « lo statuto deve regolare », vada sostituito con la dizione: « deve disciplinare ». La faccenda delle regole è una cosa veramente da togliersi nei disegni di legge, perché ingenera confusione, a meno che non la si adoperi per quello scopo per il quale essa è nata.

Poi propongo la istituzione, che non è istituzione, di un nuovo comma: « Può anche stabilire che il loro bilancio sia biennale, quando ciò non comporti danno od intralcio al servizio o all'opera che del consorzio costituiscono lo scopo ». Questo è il testo che io ho preso dal 2° comma dell'art. 88, perché l'art. 88 di questa legge è un articolo calderone. C'è dentro contemplato tutto, dalle disposizioni più disparate a quelle più particolareggiate. Si incomincia con il richiamare in esso in vigore, per quello che riguarda la vita dei consorzi, disposizioni di legge contenute in questo testo e che regolano la vita dei comuni; si va avanti poi con

il parlare dello scioglimento delle assemblee, si parla del bilancio dello Statuto del consorzio e si parla addirittura degli organi e degli uffici di cui questo consorzio deve avere bisogno o si può rispettivamente servire. Mi pare quindi che bisogna tirar via un po' di questa materia concentrata nell'art. 88 e disporla nei precedenti articoli, dove logicamente dovrebbe essere già stata sistemata. Ecco perché, parlando del decreto di costituzione, mi par logico che qui si debba parlare anche del bilancio come esso possa essere messo in vigore, in forma biennale, qualora se ne chieda la necessità. Poi — ecco l'emendamento che mi pare innovato e necessario — abbiamo previsto nell'articolo precedente la partecipazione di altri enti che non siano i comuni alla vita consorziale, ma è logico allora che ne prevediamo la rispettiva rappresentanza negli organismi del consorzio. Con quale ente entrerebbe a far parte di simile associazioni, se se ne escludesse a priori la propria possibilità di far sentire voce, indirizzo, direttive, opinioni, ecc. negli organi consorziali? Bisogna quindi, a mio modesto modo di vedere, prevedere anche questa possibilità.

Ecco il perché di questo emendamento: « Qualora al consorzio partecipino soggetti privati di cui al 2° comma dell'articolo precedente », — adesso non sarà più 2°; al 1° comma, bisogna mettere, perché c'è il testo della Giunta —, « di tali consorzi possono far parte anche altri enti », — ed è al 1° comma, non al 2° —, « qualora al consorzio partecipino soggetti privati di cui al 1° comma dell'articolo precedente, gli statuti ne assicurano la rappresentanza in seno agli organi consorziali ».

Ho stralciato l'ultimo comma, perché mi pare che debba dar vita ad un altro articolo, dove si parli degli organi. Non si può configurare gli organi del consorzio in un piccolo comma, messo in fondo ad un articolo che parla di

tutt'altre cose; parla del riconoscimento, parla del bilancio, ed in fondo, in tre righe, si dice quali sono gli organi del Consorzio.

Se ben ricordo anche in questo disegno di legge che noi discutiamo, quelli che sono stati gli organi del comune, hanno trovato una loro configurazione ed una loro particolare disciplina in appositi articoli, che hanno previsto e il Sindaco e l'assemblea e la Giunta. Siccome questi, che danno vita a consorzi, sono anch'essi comuni, mi pare che meritino nei loro organi anche una dizione particolare, anche perché, onorevole Presidente, una volta stabiliti gli organi del consorzio, non è che sia finita la cosa, perché dopo gli organi è evidente che si deve parlare del segretario, e dopo il segretario si deve parlare degli uffici di cui il consorzio si serve. Ed è questa materia, che era stata configurata nell'art. 88, che mi pare di dover ritirare e metterla in un successivo articolo.

Ecco il motivo dello stralcio da qui.

Poi c'è l'86 bis, di cui, leggendolo, ci si rende conto del perché. 86 bis sarebbe, con la sua dizione: « organi e uffici del Consorzio ».

Dice: « Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea consorziale;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente.

Vi è inoltre un segretario nominato dall'assemblea consorziale. Il consorzio può valersi degli uffici e del personale di un ente consorziato, regolando con questo i relativi rapporti finanziari ».

Altro comma: « Può avere un proprio ufficio e proprio personale, il cui ordinamento è deliberato dall'assemblea con l'osservanza dei principi generali stabiliti per il personale dei comuni ».

Quest'ultimo comma io l'ho preso dall'art. 88, ultimo comma, ed è evidente che va qui configurato e non là.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, ich möchte nur darauf aufmerksam machen, daß der bisherige Text, so wie er zweimal vom Regionalrat verabschiedet worden ist — diesbezüglich bestehen auch keine Änderungsvorschläge der Kommission — sich sozusagen auf die notwendigen Mindestvorschriften beschränkt. Alles übrige bleibt den Satzungen überlassen. Es besteht also im Wege der Satzungen große Freiheit hinsichtlich der organisatorischen Gestaltung solcher Konsortien. Es gibt z.B. Konsortien, wo es genügt, daß eine Vollversammlung und ein Präsident vorgesehen sind. Es ist in gewissen Konsortien, die irgendwelche Belange verwalten, die nicht so umfangreich sind, nicht notwendig, noch einen eigenen Verwaltungsrat vorzusehen, so daß man eben im Art. 86 sagt, daß unter Umständen die Vollversammlung und der Präsident genügen, während dieser Verwaltungsrat, den der Abgeordnete Ceccon « Consiglio direttivo » nennt und der im Ausschußtext « Ausschuß » (Giunta) genannt wird, nicht immer und überall notwendig sein dürfte. Dasselbe gilt für den Sekretär. Es ist vorgesehen, daß das Konsortium sich des Büros und des Personals einer Körperschaft bedient, die in das Konsortium einbezogen ist, die in jeder Hinsicht Mitglied des Konsortiums ist. Unter Umständen ist es gar nicht notwendig, einen eigenen Sekretär zu bestellen, sondern man bedient sich des Sekretärs dieser Körperschaft. Im Absatz 2-ter des Art. 86 weist der Abgeordnete Ceccon auf diese privaten Rechtsobjekte hin. Im Art. 85 ist bereits beschlossen, daß solche Konsortien auch andere Körperschaften als Mitglieder haben können und dabei bleibt offen, ob es öffentliche oder private Körperschaften sind. Es ist also zulässig. Ferner heißt es im Art. 88, daß die Satzungen nach Art. 86

des Ausschußtextes unter anderem auch die Vertretung der Körperschaften als Mitglieder des Konsortiums regeln müssen. Damit sollte alles gesagt sein, denn mir kommt vor, diese Vertretung muß gewissen Grundsätzen entsprechen, die im Art. 87 angeführt sind. Aber meiner Ansicht nach ist kein Grund vorhanden, für die privaten Körperschaften gewissermaßen eine privilegierte Behandlung vorzusehen. Sie sollen auf Grund ihrer finanziellen Beteiligung nach denselben demokratischen Grundsätzen vertreten sein wie die anderen Körperschaften. Ihre finanzielle Beteiligung ist das Hauptkriterium, wenn es sich um Gemeinden oder um die Bevölkerungsanzahl handelt. Aber ich sehe nicht ein, warum für die privaten Körperschaften gewissermaßen eine Schutzklausel notwendig sein soll. Eine solche Körperschaft kann Mitglied werden und muß als solche dann wie alle anderen Körperschaften nach denselben Richtlinien vertreten sein. Abgesehen von der formalen Umarbeitung wäre ich der Ansicht, daß diese Zusätze: Verwaltungsrat, Sekretär, nicht unbedingt notwendig sind, daß man hier in den Satzungen eine gewisse Freiheit lassen soll, um die Organisation nach den gegebenen Erfordernissen zu gestalten.

(Sì, vorrei soltanto far osservare che il testo finora valido così com'è stato approvato due volte dal Consiglio regionale (a questo riguardo non c'è nessuna proposta di emendamento da parte della commissione) si limita per così dire alle norme strettamente indispensabili; tutto il resto viene lasciato agli statuti. Gli statuti godono dunque della massima libertà per quanto riguarda la formazione organizzativa di tali consorzi, per es. ci sono consorzi in cui è sufficiente prevedere una sola adunanza plenaria ed un solo presidente. Ci sono inoltre consorzi amministranti determinati interessi di limitate proporzioni per cui non è necessario

provvedere ad un proprio consiglio di amministrazione, cosicché nell'art. 86 è possibile prescrivere che in certi casi sono sufficienti l'adunanza plenaria ed il presidente mentre questo consiglio di amministrazione (che il cons. Ceccon chiama « consiglio direttivo » e che nel testo della Giunta si chiama « Giunta ») non dovrebbe essere sempre ed ovunque necessario. Lo stesso valga per il segretario. È previsto che il consorzio si serva degli uffici e del personale di un ente incorporato nel consorzio e che è a tutti i termini membro dello stesso, in certi casi non è neanche necessario fissare un segretario ma ci si potrà servire del segretario di tale ente. Nel comma 2 ter dell'art. 85 il cons. Ceccon accenna a questi oggetti giuridici privati. Nell'art. 85 è già definito che tali consorzi possono avere per membri altri enti mentre non si definisce se questi enti siano pubblici o privati. Ciò è dunque permesso. Inoltre l'art. 88 riporta che gli statuti, secondo l'art. 86 del testo della Giunta, debbono regolare fra l'altro anche la rappresentanza degli enti in qualità di membri del consorzio. Con ciò dovrebbe esser detto tutto, poiché mi sembra che questa rappresentanza debba corrispondere a determinati principi contenuti nell'art. 87.

A mio parere però non esiste nessuna ragione per riservare agli enti privati in certo qual modo un trattamento di favore. Essi devono venir rappresentati in base alla loro partecipazione finanziaria secondo gli stessi principi democratici con cui sono trattati gli altri enti. La loro partecipazione finanziaria dovrà essere il criterio-base quando si tratta di Comuni e di numero degli abitanti. Non vedo però la ragione per cui debba essere necessaria quasi una formula protettiva per gli enti privati; un ente di questo genere può diventar membro e dovrà poi esser rappresentato come tutti gli altri enti e secondo le stesse regole.

Rielaborazione formale a parte, sarei del parere che le aggiunte « Consiglio di amministrazione, segretario » non siano assolutamente indispensabili e che bisogna qui lasciare una certa libertà agli statuti per configurare l'organizzazione secondo le reali esigenze.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ho ascoltato con attenzione, come ascolto sempre del resto chi prende la parola su proposte da me avanzate o su idee da me espresse o comunque portate qui dentro, e debbo dire che ho sentito dal cons. Benedikter delle osservazioni, le quali, in sostanza, vertevano su due motivi di fondo. Egli dice: è inutile configurare, così come lei ha configurato, gli organi del consorzio, perché non è vero che essi, data la situazione che c'è nella nostra regione, debbano necessariamente avere la classica tripartizione. Nei comuni sì c'è la classica tripartizione: il sindaco, il Consiglio e la Giunta; nei consorzi, che vengono costituiti dall'afflusso di più e più comuni, non c'è bisogno di questa classica tripartizione. A me, scusate, pare un nonsenso, perché è evidente che quando per la materia dei comuni si istituisce quali siano gli organi e lo si stabilisce per legge, è evidente che qualora comuni diversi partecipino per un determinato scopo, per una determinata realizzazione ad un consorzio, è altrettanto logico che la legge preveda, che il legislatore preveda quali sono gli organi che debbono funzionare. Mai si è visto che un legislatore lasci all'arbitrio, al desiderio, alla volontà dei suoi soggetti, il modo, non dico di regolarsi nel funzionamento, perché questo sì è loro competenza, ma lasci alla loro libertà la creazione degli organi, che sono necessari per svolgere quel determinato compito. Pertanto mi sento assolutamente, da un punto di vi-

sta giuridico, proprio di poter respingere questa impostazione.

L'altra è quella del segretario: il segretario — dice — non è necessario che sia nominato. È chiaro, lo si può nominare, lo si può scegliere tra uno dei segretari, degli enti che partecipano al consorzio, e questo mi pare che nella nostra legge viene detto.

L'altro motivo di fondo è quello della tutela degli enti privati. Dice: perché conferire una particolare tutela, perché dare determinate garanzie, nel testo della legge, a degli enti privati, che partecipano ad un consorzio di enti pubblici? Anch'essi si sottoporranno a quella che è la legge generale, dice il cons. Benedikter. Torno a ripetere che nel fare questa sistemazione, logica sistemazione, io mi sono preoccupato di vedere quello che lo Stato, nella sua riforma, aveva introdotto, aveva proposto all'attenzione della Camera del Parlamento, e non v'ha dubbio che questa tutela dell'ente privato, che deve partecipare alla vita degli organi, è garantita proprio dalla riforma cosiddetta «Scelba»; è proprio contenuta nella modifica del T.U. delle leggi comunali e provinciali, attualmente presenti alle Camere. Quindi, se lo Stato ha ritenuto opportuno tutelare l'ente privato in questo modo, mi pare che anche noi dobbiamo recepire simile opportunità.

Per quello che riguarda la sistemazione generale, onorevole Assessore, mi pare che veramente quando opera legislativa si fa, non possiamo perdere di vista anche la logicità, insomma, della nostra impostazione. Torno a ripetere che non per nulla i testi di legge fatti dai giuristi romani sono serviti, prima di tutto come testo di grammatica latina, poi sono serviti come testo di logica e poi sono serviti come testo legislativo. I nostri, che ci hanno preceduto per secoli sui banchi della scuola, han-

no studiato « Jura Manium sancta sunt », che è la 12.ma tavola delle leggi romane, e l'hanno studiata, non per le disposizioni che dava, ma per il particolare costruito, per la sua veste grammaticale, prima che giuridica, per quello che essa voleva dire nel piano della sintassi. Ora è chiaro che quando noi la nostra opera di legislatori svolgiamo, questo lo dobbiamo tenere presente, deposta ogni presunzione di passare ai posteri perché scriviamo bene o diciamo meglio, ma credo che non possiamo a questo abdicare. Del resto il mio intendimento, nel presentare questi emendamenti, era proprio questo, anche perché facilitiamo la lettura, perché facilitiamo la consultazione da parte degli amministratori, altrimenti essi dovrebbero andare a leggersi tutta questa serie degli articoli ed arrivare all'art. 88, e recepire da un 2° comma, norme che riguardano la materia trattata in tre articoli precedenti, e da un 3° comma, norme che riguardano materia prevista in un altro articolo precedente.

Pertanto, onorevole Assessore, io mi permetto di mantenere così, in vita come li ho presentati, questi emendamenti.

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Poche parole per dire che anch'io condivido quanto ha detto prima il cons. Benedikter, circa la inutilità, a mio giudizio, della formulazione dell'art. 86 bis, in quanto ritengo che per questi consorzi sia bene lasciare una autonomia di statuizione, perché vi sono effettivamente dei consorzi che hanno una così piccola consistenza, per cui il codificare che siano organi necessari del consorzio e l'assemblea consorziale e il Consiglio direttivo e il Presidente, ritengo che sia veramente dettare una norma che può, ad un certo momento, essere ritenuta più che altro di impaccio.

Ci troviamo, in qualche caso, di fronte a dei consorzi, che sono costituiti magari da tre enti, e l'assemblea è formata dai presidenti di questi tre enti. Quindi, se noi dovessimo, ad un certo momento, oltre all'assemblea, creare anche un consiglio direttivo, noi ci troveremmo di fronte all'impossibilità di crearlo, perché il numero stesso dei componenti l'assemblea è tale da non poter esprimere un consiglio direttivo.

PREVE CECCON (M.S.I.): Allora le norme sulla provincia di Bolzano valgono nulla, caro cons. Segnana!

SEGNANA (D.C.): Quindi a mio giudizio, — questo è un giudizio che io esprimo — ritengo che l'art. 86 bis, come è stato formulato, non sia accettabile.

Comunque l'Assessore potrà esprimere una sua opinione in merito.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta è grata al cons. Ceccon, per lo sforzo e lo studio che ha fatto di coordinamento di questa materia, però, vede cons. Ceccon, se si modifica una virgola, bisogna modificare tutto. Questo è il fatto e quindi non è possibile per esempio dirle: accettiamo questo e quest'altro no. Lei ha fatto un'opera sistematica che è apprezzabile, che però sposta tutto quanto l'ordine di questi articoli. Ora, sarà conservatorismo da parte mia mantenere fede al vecchio testo, però questo è un testo colaudato, è un testo che è stato già approvato dal Consiglio, è un testo che non ha avuto rilievi. Son d'accordo anch'io che è un testo perfettibile, ma arrivare ad una formulazione organata nell'art. 86 e 86 bis, come dice lei, non mi sentirei. Mi pare che gli artt. 86, 87, 88, siano già di per sé sufficienti. Ci saranno delle critiche da fare al testo ed alla formulazione, e

questo lo capisco, ma accettare tutto vorrebbe dire sconvolgere tutto il resto.

PREVE CECCON (M.S.I.): Cosa ci sta a fare il 1° comma dell'art. 87, quando si può fare un consorzio, una assemblea con tre Presidenti? Per quello che riguarda la provincia di Bolzano, dico io ! Riguarda proprio niente allora! Possono essere tutti e tre del gruppo etnico, anzi devono essere tutti e tre del gruppo etnico tedesco, perché sono Presidenti! . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non so, la ponga questa questione, la ponga in termini chiari, così vediamo se è vero.

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi diceva prima il cons. Segnana, che nei consorzi, certe volte, l'assemblea è costituita dai tre Presidenti. Mettiamo: ci sono dei consorzi in cui ci sono tre enti che partecipano, dandone vita, e allora cosa succede? Che l'assemblea è costituita dai tre presidenti dei tre enti. Allora, se questo è vero, viene disattesa la norma sancita nell'art. 87, per quello che riguarda la provincia di Bolzano, perché io posso fare un consorzio di tre enti in provincia di Bolzano, in cui i tre presidenti sono tutti e tre del gruppo etnico di lingua tedesca, e l'assemblea non risponde più a quanto noi imponiamo sulla rappresentanza etnica, come è configurata entro le amministrazioni comunali, che partecipano a questi consorzi. Quindi abbiamo tre presidenti del gruppo etnico tedesco e danno vita essi al consorzio e la rappresentanza di lingua italiana non è . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non è detto che il consorzio sia formato dai tre sindaci . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): . . . l'assemblea, mi dice il cons. Segnana! L'assemblea è fatta dei tre presidenti!

SEGNANA (D.C.): Il consorzio medico è fatto dai tre sindaci dei tre paesi!

PREVE CECCON (M.S.I.): Ecco, dai tre sindaci dei tre paesi!

Quindi noi disattendiamo la norma, se è fatta dai tre sindaci dei tre paesi!

SEGNANA (D.C.): Non lo possono più fare, a meno che...

PREVE CECCON (M.S.I.): Ah! ma allora se non lo possono più fare, non esiste l'esempio portato dal cons. Segnana, scusate!

Qui, o delle due l'una: o si può fare, e allora tre persone del gruppo etnico tedesco danno vita al consorzio, e la rappresentanza del gruppo etnico italiano ne viene eliminata; o non lo si può fare, e allora tanto vale stabilire quali sono gli organi del consorzio! E non esiste più l'esempio portato qui dentro!

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

È posto in votazione l'emendamento Ceccon al 1° comma dell'art. 86.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinto.

Il 2° comma: « Lo statuto deve disciplinare ».

PREVE CECCON (M. S. I.): L'ho introdotto come correzione.

PRESIDENTE: Ecco, sarà meglio.

Allora ne facciamo la correzione, senza porlo in votazione.

Poi poniamo in votazione la proposta del comma 2 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinto.

Poniamo in votazione la proposta del comma 2 ter.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinto.

Poniamo in votazione l'emendamento che propone la soppressione del 3° comma.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Per non lasciare senza risposta l'interrogativo che ha posto il cons. Ceccon, interrogativo che ha certamente il suo valore. In sostanza lui dice: ma se un consorzio sanitario, per il servizio del medico, del veterinario o dell'ostetrica o per l'uso dell'ambulatorio, ecc., viene costituito fra tre comuni, i quali comuni, in provincia di Bolzano, sono amministrati da una maggioranza di lingua tedesca ed hanno il sindaco di lingua tedesca, siccome l'assemblea consorziale è composta di questi tre sindaci e lì ci sono organi direttivi, deliberanti e esecutivi, viene ad essere disattesa praticamente la norma stabilita nella seconda parte dell'art. 87, cioè l'obbligo di adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici.

Ora qui la situazione varia da consorzio a consorzio: ci sono dei consorzi i quali, per statuto, hanno una rappresentanza dei diversi comuni, a seconda del numero degli abitanti.

Ci sono degli altri consorzi che viceversa hanno una rappresentanza, hanno un'organizzazione formata soltanto dai vertici degli enti che vi partecipano. Se si tratta, ad esempio, del consorzio per il medico, generalmente c'è soltanto il sindaco di ciascun comune che vi fa parte, ma se si tratta del consorzio, per esempio, per l'ospedale, — poniamo l'ospedale di Caldaro — ecco che, oltre ai sindaci, ci sono anche rappresentanti dei diversi consigli comunali e ivi è rappresentato anche il gruppo di lingua italiana. Ricordo benissimo, perché, quando la cosa venne decisa in Giunta provinciale, vennero inseriti anche rappresentanti del

gruppo di lingua italiana. Questa è la situazione. Non nego però che il caso limite sia proprio quello; nel qual caso, però, ben difficilmente si può rimediare, perché bisognerebbe qui allora stabilire che il terzo comune, invece di mandare il sindaco, mandasse magari l'unico consigliere di minoranza, oppure stabilire che l'organo esecutivo del consorzio, fosse formato non solo dai tre sindaci, ma anche dagli altri, e si verrebbe così ad ampliare la sfera della rappresentanza di questo organismo. Io non so se ci sono delle proposte qui . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): Per quel motivo . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): . . . delle proposte che possono garantire l'applicazione in ogni caso . . .

(Interruzione).

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): . . . perché anche qui, naturalmente, la rappresentanza nel consorzio c'è, in quanto ci sia nella somma dei tre enti che compongono il consorzio, perché se la rappresentanza consiliare fosse così piccola da non consentire una rappresentanza proporzionata negli organi, allora non si potrebbe invocare il caso.

Non so, sentiamo cosa dice il presidente della Commissione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir haben im Art. 87 eine klare grundsätzliche Bestimmung, die letzten Endes nur den Grundsatz des Art. 54 des Autonomiestatuts wiederholt, und zwar, daß sich die Vollversammlung in ihrer Zusammensetzung der ethnischen Zusammensetzung der vertretenen Körperschaften anglei-

chen muß. Diese Bestimmung, die wir immer vertreten haben, muß stärker sein als alle anderen Erwägungen und aus dieser grundsätzlichen Bestimmung werden jene Anpassungen abgeleitet, die hier bereits erwähnt worden sind. In einem solchen Fall also, wenn bei drei Gemeinden — die vielleicht sonst normalerweise durch die drei Bürgermeister vertreten sein sollten — die Stärke der italienischen Minderheit so groß ist, daß sie sich auf die Zusammensetzung der Generalversammlung auswirkt, die meinerwegen nur aus drei Personen bestehen könnte, dann können es nicht die Bürgermeister sein, sondern es wird entweder die Anzahl erhöht, neben dem Bürgermeister noch ein Gemeinderat eingesetzt oder einer von den dreien ist kein Bürgermeister, sondern ein Gemeinderat. Aber das sind alles Folgerungen aus dieser grundsätzlichen Bestimmung und meiner Ansicht nach ist es nicht notwendig, hier in Details zu gehen, weil alle möglichen Fälle auftauchen und man daher eine Kasuistik ausarbeiten müßte, um keinen Fall auszulassen. Ich glaube aber, daß die grundsätzliche Bestimmung als solche — wenn sie klar genug ist und das erscheint mir als gegeben — volle Gewähr bietet. Die Einhaltung kann ja durch die Aufsichtsbehörde erzwungen werden.

(L'art. 87 contiene una chiara prescrizione di massima, che in fin dei conti ripete soltanto il principio su cui si basa l'art. 54 dello Statuto di autonomia, e cioè che le sedute plenarie devono adeguarsi alla composizione etnica degli enti rappresentati. Questa disposizione da noi sempre sostenuta dev'essere più forte di ogni altra considerazione e da essa si devono derivare quegli adattamenti già citati in questa sede.)

In un caso del genere perciò se nei tre Comuni (che in via normale dovrebbero essere

rappresentati dai tre sindaci) la consistenza della minoranza italiana è tale da influire sulla composizione dell'assemblea plenaria (che per me potrebbe constare anche di tre persone), allora non ci possono essere i tre sindaci ma si aumenterà il numero affiancando al sindaco un consigliere oppure uno dei tre non sarà un sindaco ma un consigliere. Ma queste sono tutte conseguenze di tali disposizioni di massima ed a parer mio non è necessario scendere in particolari perché si presentano tutti i casi possibili e perciò si dovrebbe elaborare una casistica per non tralasciare nessun caso. Io credo però che la disposizione di massima offra piena garanzia, posto che essa sia chiara come questa mi sembra che sia. Il rispetto della disposizione può poi venir imposto dall'ente di controllo.)

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Siamo in sede di art. 86 qui, e non viene pregiudicata la materia dell'art. 87.

Allora magari approviamo questo e poi ne parliamo, perché anch'io non sono ancora convinto.

PRESIDENTE: Allora viene posto in votazione l'emendamento, che propone la soppressione del 3° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinto.

Viene posto in votazione l'art. 86.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Dobbiamo sospendere un momento i lavori per consentire ai Capi-gruppo di ascoltare le comunicazioni dell'Assessore Albertini, in merito al disegno di legge-voto del cons. Benedi-

kter e di esprimersi sull'eventuale invio a Roma di una commissione.

(Ore 10.45)

Ore 11.15

PRESIDENTE: La seduta riprende.

È stata formata la commissione, o delegazione, del Consiglio, che dovrà prendere contatti in merito alla legge-voto, presentata dal cons. Benedikter e discussa già nella Commissione affari generali.

La Commissione è così composta:

Benedikter dr. Alfons

Nardin Ettore

Tanas prof. Attilio

Molignoni prof. Decio

Pruner dr. Enrico

Raffaelli dr. Guido

Gabrielli Simone.

Sarà accompagnata dal Presidente o dal Vicepresidente della Giunta e dall'Assessore all'industria.

Coloro che devono prendere il vagone letto o fare qualche altra prenotazione, sono pregati di rivolgersi alla segreteria del Consiglio.

Altra raccomandazione: coloro che sono stati designati a far parte della commissione, sono invitati a prendere parte anche alla seduta pomeridiana della commissione affari generali, alle ore 17, come avevamo annunciato.

Può darsi che i componenti la commissione debbano restare a Roma anche sabato, quindi prendano contatto con l'Assessore all'industria.

Con ogni probabilità, il compito della commissione verrà esaurito ancora nella mattinata di domani, o almeno per le ore 13 di domani, perché l'appuntamento col presidente della commissione verrà fissato per la matti-

nata di domani. Quindi, o partite questa sera col treno delle ore 22, oppure domani mattina coll'aereo da Verona. Urge quindi fare le prenotazioni. Va bene? Siamo chiari su tutto?

Riprende la discussione sull'Ordinamento dei Comuni.

Art. 87

COSTITUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA CONSORZIALE

I componenti dell'assemblea consorziale sono eletti dai Consigli degli enti partecipanti al consorzio, tenendo conto, nella provincia di Bolzano, per ciascun Consiglio, della relativa composizione etnica. La composizione dell'assemblea consorziale dei consorzi comprendenti enti locali, in provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati complessivamente nei Consigli degli enti locali medesimi. Nella stessa provincia gli organi collegiali del consorzio devono adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nell'assemblea.

Il mandato dei rappresentanti degli enti consorziati cessa con la cessazione dei Consigli che li hanno eletti.

Tuttavia essi continuano l'ordinaria amministrazione fino alla elezione dei successori. In caso di vacanza per qualsiasi altra causa, il Consiglio competente provvede alla sostituzione.

Emendamenti presentati dal cons. Ceccon.

1° comma: « I rappresentanti dei vari enti nel consorzio sono eletti dai rispettivi consigli.

Per tale nomina nella provincia di Bolzano, va rispettata la composizione etnica delle singole assemblee consiliari ».

Poi c'è la proposta di un comma 1 bis: « La norma di cui sopra si applica pure agli altri organi collegiali del consorzio ».

2° comma: « I componenti gli organi consorziali cessano dal mandato allo scadere dei rispettivi consigli da cui furono eletti e svolgono l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei loro successori ».

C'è la proposta di istituzione di un 3° comma: « Per vacanze determinate da motivi diversi da quello contemplato nel comma precedente, provvede il consiglio dell'ente interessato alla surroga ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, anche qui evidentemente si obbediva a quelle esigenze cui prima avevo accennato, ma resta di per sé chiaro che, rimasto quel testo degli articoli precedenti, come il Consiglio lo ha approvato, questo testo viene automaticamente a cadere. Soltanto, qui veramente sarà utile vedere come sia la questione, perché non riesco ad afferrare tutti i concetti qua esposti, in questo lunghissimo primo comma. Mi pare veramente che, se si dice: « I rappresentanti dei vari enti nel consorzio sono eletti dai rispettivi consigli. Per tale nomina nella provincia di Bolzano, va rispettata la composizione etnica delle singole assemblee consiliari », si sia detto tutto e non sia assolutamente più necessario dilungarsi in quella lunga e circostanziata descrizione di quello che deve avvenire. « La norma di cui sopra si applica pure agli altri organi collegiali del consorzio ».

Mi pare che tutto quello che il legislatore voleva dire, in queste brevi parole il legislatore lo ha detto. Certo si è che esiste ormai la impossibilità di applicare quanto da me proposto, nel testo « dei vari enti nel consorzio sono eletti », perché abbiamo visto che è la-

sciata libertà assoluta ai consigli comunali di provvedere come essi meglio credono, per darsi questi organi.

Per quello che riguarda il 2° comma, mi pare sia tutto, in sostanza, un emendamento formale, perché anche qua non si fa altro che rimettere il soggetto in primo posto del comma e dire quello che il legislatore aveva per suo conto già detto.

Pertanto rimane vivo quel problema da me prima annunciato, per il quale, onorevole Assessore, aspetto una sua delucidazione.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io ritorno, su questo articolo, a parlare dell'argomento che abbiamo discusso nell'articolo precedente. È un argomento che ha una grande importanza, perché intende far partecipare ai consorzi in provincia di Bolzano entrambi i gruppi linguistici, e maggioranza e minoranza, a secondo dei comuni dove un gruppo ha la maggioranza o ha la minoranza.

Premetto subito che una definitiva risoluzione del problema non è possibile in questa sede. Non è possibile perché bisognerebbe scendere in particolari, che dovrebbero essere oggetto di una discussione che riguarda l'intera materia. Questa è la rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi consorziali, ma c'è il problema più grosso, che è la rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi dei comuni, degli enti locali dei comuni, che è ancora un problema aperto e che non ha trovato definitiva sistemazione con l'art. 4 della legge del 1956, dato che dopo di quella ci sono state diverse controversie, controversie che sono sfociate anche in una decina di ricorsi al Consiglio di Stato, ricorsi tuttora giacenti, che non hanno ancora potuto determinare bene quale sia il criterio esatto per la determinazione della propor-

zionale linguistica nell'attribuzione dei seggi ai diversi gruppi.

Il problema, quindi, qui è accessorio a quello principale, che deve esser posto sul tappeto, perché sta anche per essere esaminato in sede giurisdizionale. Qui, le norme dell'art. 87 che cosa dicono? « I componenti dell'assemblea consorziale sono eletti dai Consigli degli enti partecipanti al consorzio », e questa è già una cosa chiara; « in provincia di Bolzano, tenendo conto, per ciascun consiglio, della rappresentanza etnica ».

Ecco, prima cosa: nel momento in cui si nominano i componenti dell'assemblea, questa nomina deve venire in Consiglio comunale e deve tener conto della composizione linguistica etnica del consiglio comunale.

Seconda cosa: « La composizione dell'assemblea consorziale dei consorzi comprendenti enti locali in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati complessivamente nei consigli ».

Il secondo passo: « L'assemblea consorziale sarà rappresentata dai rappresentanti dei diversi enti ed anche nell'assemblea dovrà essere tenuto conto della consistenza dei gruppi linguistici, quale è nei consigli comunali dai quali deriva la nomina dei rappresentanti nell'assemblea consorziale ».

Terzo: nella stessa provincia di Bolzano, gli organi collegiali, che sono gli organi direttivi, gli organi esecutivi, devono adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nella assemblea. Questo è il punto più delicato, perché per i primi due la cosa è semplice; per il terzo punto può verificarsi quell'ipotesi che abbiamo già esaminato prima, che cioè, se gli organi collegiali sono anche organi deliberanti, non ci sia una tale rappre-

sentanza di un gruppo linguistico, da giustificare la presenza di un rappresentante in questi organi che sono ed esecutivi e deliberanti.

Si dà il caso pratico di un consorzio per la gestione dei servizi sanitari di medico condotto, di veterinario, di ostetrica, in cui l'assemblea consorziale è composta dei tre rappresentanti, che possono essere i tre sindaci, e funge da assemblea ed anche da comitato direttivo. Se un gruppo linguistico — italiano o tedesco, — non raggiunge un terzo, ma raggiunge appena un quarto, allora resta tagliato fuori; se invece raggiunge un terzo, allora — facendo il caso più frequente — due saranno di lingua tedesca ed il terzo sarà di lingua italiana, e quand'anche non sia sindaco, sarà un consigliere, e lo statuto dovrà tener conto di questo e adeguarsi in conseguenza.

Il caso specifico si presenta invece quando, nel consiglio comunale, il gruppo italiano è un quarto, un quinto, un sesto, ed i componenti di questo organo sono tre, quattro, cinque rispettivamente.

Bisogna d'altra parte anche tener presente che non è possibile stabilire comunque una rappresentanza del gruppo linguistico di minoranza. E se per caso nei tre comuni, su una popolazione di 3000 abitanti, un gruppo avesse soltanto 50 abitanti? Si dovrebbe allora costituire un organo, formato di tanti seggi quante volte il 50 sta in 3000, per consentire la presenza di un rappresentante del gruppo linguistico italiano, il che non sarebbe possibile.

In conclusione, le norme stabilite dall'art. 87 corrispondono alle norme di legge, art. 54, rispettivamente art. 4 della legge sull'elezione dei consigli comunali. Queste norme danno una garanzia; la garanzia però non è completa, perché dovrebbe essere completata con l'indicazione particolareggiata di un minimo di rappresentanza del gruppo linguistico e di un massimo di

membri partecipanti al consorzio, per dar modo di partecipare alla minoranza.

Tutto questo non è possibile farlo adesso. La conclusione alla quale la Giunta è arrivata, è di proporre al Consiglio l'approvazione sic et simpliciter dell'art. 87, che comunque è perfettamente legittimo, e do assicurazione, a nome della Giunta, — ho parlato anche col Presidente della commissione legislativa —, di riesaminare il problema, ma dal punto di vista generale, nel senso di rivedere la situazione quale esiste nei consigli comunali, onde poi stabilire, o attraverso la norma legislativa o attraverso il regolamento, quei contemperamenti alla norma stessa, che possono facilitare, per quanto possibile, la partecipazione delle minoranze agli organi consorziali.

Il fine ultimo quindi al quale noi vogliamo arrivare, è la partecipazione, per quanto larga possibile, dei gruppi di minoranza in provincia di Bolzano, a tutti gli organi consorziali, non solo le assemblee, ma anche i comitati direttivi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, sono lieto che, perlomeno dalla discussione che abbiamo potuto impostare stamane, sia nato un argomento che aveva bisogno di delucidazioni, aveva bisogno di essere messo maggiormente a fuoco, ed ho inteso come sia compito ormai acquisito dalla Giunta, di cui lei fa parte, quello di formulare, in un avvenire prossimo, quelle contemperanze legislative che possono garantire quello che ci stava particolarmente a cuore. È chiaro però che andava detto e che andava affermato quanto lei ha affermato, in quanto che nessuna disposizione attualmente, come è adesso congegnata la legge, farebbe obbligo a tre sindaci che dan-

no vita ad un comitato direttivo di un consorzio, di dimettersi in uno dei loro componenti, per lasciar posto ad un semplice consigliere comunale, per rispettare in questo modo quella che è la proporzionale etnica.

Detto questo, onorevole Assessore, va bene, il testo della Giunta, come è stato presentato, è chiarissimo, ecc. ecc., mi pare però che quando lei ha sancito che « I rappresentanti dei vari enti nel consorzio sono eletti dai rispettivi consigli. Per tale nomina nella provincia di Bolzano, va rispettata la composizione etnica delle singole assemblee consiliari »; e poi dice: « La norma di cui sopra si applica pure agli altri organi collegiali del consorzio », ha detto tutto, senza aver bisogno di dilungarsi.

Forse però la sua impostazione è più chiarificatrice, nel senso che, organo per organo, addita quelle che sono le norme essenziali da rispettarsi, norme che devono essere doverosamente rispettate. Comunque prendo atto di quello che lei ha affermato e mi auguro che quanto prima si possa provvedere in merito.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Anch'io prendo atto di quanto ha assicurato in questo momento l'Assessore competente, a nome della Giunta. Vorrei consentirmi di dare un suggerimento, che potrebbe esser tenuto forse presente, o nella formulazione di queste ulteriori norme di legge o regolamentari, e forse potrebbe anche essere tenuto presente già nel votare questo articolo.

Abbiamo altri casi nei quali le minoranze, se si tiene fermo soltanto alla composizione proporzionale, avuto riguardo a volte con il numero ristretto, come è inevitabile, degli organi in cui dovrebbero essere rappresentate,

tali minoranze non ottengono la possibilità di essere rappresentate neppure con una unità. E allora in altri casi, per esempio nel nostro regolamento del Consiglio regionale, a proposito delle commissioni consiliari, si precisa che le frazioni di unità sono computate come unità per i gruppi; nel caso nostro si dice che non sono rappresentate in Giunta, cioè che non fanno parte della maggioranza, per i gruppi di minoranza, per i gruppi di estrema minoranza. Se noi introducessimo qui, — e se non si intende farlo qui valga perlomeno come suggerimento per queste nuove norme che la Giunta ha intenzione di proporre —, che « la composizione dell'assemblea consorziale dei consorzi comprendenti enti locali in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati complessivamente nei consigli degli enti locali medesimi. Nella stessa provincia gli organi collegiali del consorzio devono adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nella assemblea », e si aggiungesse « per i gruppi minoritari », per i gruppi di minoranza, « le frazioni di unità valgono per un intero », mi pare che comunque avremmo assicurato per lo meno la presenza di un elemento del gruppo linguistico, che in quel caso si trovasse ad essere di estrema minoranza, e che con la pura e semplice proporzione, avuto riguardo al numero dei componenti degli organi del consorzio o degli organi collegiali che lo dirigono non avrebbe la possibilità di ottenere neanche un seggio di rappresentanza.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io ringrazio il cons. Corsini del suggerimento che ci ha dato, ed anche questo sarà tenuto presente. Non direi però di emetterlo adesso, perché sarebbe già entrare nel merito

di quella iniziativa che vorremmo prendere al riguardo, e quindi è un suggerimento del quale la Giunta terrà senz'altro conto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Devo completare una cosa che m'ero dimenticato. Al 2° comma, Assessore, si dice: « Il mandato dei rappresentanti degli enti consorziali cessa con la cessazione dei consigli che li hanno eletti ». Sono i componenti gli organi consorziati che cessano dal mandato, in una retta dizione della materia; « allo scadere dei rispettivi consigli da cui furono eletti ». Questo era il senso dell'emendamento da me portato all'ultimo comma. Mi pare che sia più opportuno.

PRESIDENTE: Dunque sono posti in votazione gli emendamenti Ceccon all'art. 87.

Emendamento al 1° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinto.

È posto in votazione il comma 1 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinto.

È posto in votazione l'emendamento al 2° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è accolto.

Il 3° comma di nuova istituzione cade.

È posto in votazione l'art. 87.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Invece di « surroga » si dovrebbe dire « sostituzione ». Qui si tratta soltanto di sostituire in caso di assenza o impedimento.

PRESIDENTE: Lo possiamo considerare come correzione formale, anche se del tutto non sarebbe.

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì sì, « sostituzione ».

PRESIDENTE: Leggiamo l'art. 88.

Art. 88

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMUNI

Salvo quanto disposto nel presente Capo e in quanto non diversamente stabilito dallo statuto, si osservano per i consorzi, in quanto applicabili, le disposizioni Titolo I, Capo III, Titolo II, Titolo III, Titolo IV della presente legge. Il controllo è esercitato dalla Giunta provinciale nel cui territorio ha sede il consorzio; la Giunta provinciale determina a quale categoria di Comuni il consorzio viene equiparato con riguardo al numero dei Comuni consorziati ed alla loro popolazione complessiva. Lo scioglimento dell'assemblea consorziale e la nomina della amministrazione straordinaria spettano all'autorità competente per la costituzione del consorzio, previo parere della Giunta regionale per i consorzi cui fanno parte enti di altre regioni.

Nello statuto può essere stabilito che il bilancio del consorzio sia biennale, nel caso in cui le esigenze amministrative inerenti al servizio o all'opera lo consentano.

Il consorzio può valersi degli uffici e del personale di un ente consorziato, regolando con questo i relativi rapporti finanziari. Può avere un proprio ufficio e proprio personale, il cui ordinamento è deliberato dall'assemblea con l'osservanza dei principi generali stabiliti per il personale dei Comuni.

Emendamenti del cons. Ceccon.

Al 1° comma: « Fatte salve le disposizioni di cui al presente Capo e sempre che non contrastino con lo Statuto, vanno osservate per i consorzi, ove siano applicabili, le norme sancite dal Titolo I°, Capo III, dal Titolo II°, dal Titolo III° e dal Titolo IV° della presente legge.

Poi propone l'istituzione di un comma 1 bis: « Il controllo viene esercitato dalla Giunta provinciale nel cui territorio ha sede il consorzio; la Giunta provinciale determina a quale categoria di comuni il consorzio venga equiparato, tenuto conto del numero dei Comuni consorziati o della loro popolazione complessiva. Lo scioglimento dell'assemblea consorziale e la nomina dell'amministrazione straordinaria spettano all'autorità cui compete la costituzione del consorzio. Se di questo fanno parte enti di altre circoscrizioni, resta d'obbligo il parere della Giunta regionale ».

Del 2° e del 3° comma è proposta la soppressione.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Per quello che riguarda lo stralcio, è ritirato, in quanto che aveva una sua logica, qualora questa materia fosse stata recepita nei precedenti articoli. Siccome non è stata recepita nei precedenti articoli, è logico che rimanga qui. Quindi cade la mia proposta di stralcio al 2° e al 3° comma.

Per quello che riguarda il 1° comma, non è altro che un semplice ed unico emendamento di forma. Mi pare logico quindi, che invece di dire « salvo quanto disposto dal presente Capo ed in quanto non diversamente stabilito dallo Statuto, si osservino per i consorzi, in quanto ancora applicabili le disposizioni del Titolo, ecc. ecc. », si dica: « fatte salve le disposizioni di cui al presente Capo e sempre che

non contrastino con lo Statuto, vanno osservate per i consorzi, ove siano applicabili, le norme sancite dal Titolo I, Capo III, ecc. ecc. », così come la Giunta dice.

Poi, siccome qui si tratta di un articolo che contempla varie e successive pagine e successive operazioni, mi pare sia logico creare, per le diverse materie, dei commi successivi. Quindi un nuovo comma: « il controllo viene esercitato dalla Giunta, ecc. ecc. », sempre nel testo della Giunta, fin dove si dice: « la Giunta provinciale determina a quale categoria di comuni il consorzio venga equiparato, tenuto conto del numero dei comuni consorziati e della loro, ecc. ecc. », così come la Giunta ha detto.

In fondo: « Lo scioglimento dell'assemblea consorziale e la nomina delle amministrazioni straordinarie spettano all'autorità cui compete la costituzione del consorzio. Se di questo fanno parte enti di altre circoscrizioni, — oppure regioni, se preferiscono —, resta d'obbligo il parere della Giunta regionale ». Con questo è detto tutto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die zwei vom Abgeordneten Ceccon vorgeschlagenen Absätze sind der Form nach Umarbeitungen. Am Ende des zweiten Absatzes müßte es dann allerdings heißen: « ... wenn diese Körperschaften anderen Regionen angehören », nicht lediglich « anderen Verwaltungsbezirken ».

(I due commi proposti dal cons. Ceccon sono, a giudicare dalla forma, rielaborazioni. Allora però alla fine del secondo comma si dovrebbe dire: « ... se tali enti appartengono ad altre Regioni », e non soltanto « ad altri distretti amministrativi »).

PRESIDENTE: Nessuno prende la parola?

Viene posto in votazione l'emendamento Ceccon al 1° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è accolto all'unanimità.

È posto in votazione l'emendamento istitutivo di un comma 1 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è accolto all'unanimità.

Le proposte di soppressione cadono.

Allora mettiamo in votazione l'art. 88, così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Art. 89

CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Oltre che per le cause contemplate dallo statuto, i consorzi cessano:

- a) per scadenza del termine della loro durata, per raggiungimento dello scopo o per sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;*
- b) per deliberazione degli enti consorziati, che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione, nel caso di consorzi volontari.*

Qualora lo statuto non disponga diversamente, il patrimonio consorziale è ripartito fra i singoli enti in ragione della rispettiva quota di partecipazione, salvi i diritti dei terzi. Nella stessa misura è attribuita la quota patrimoniale dell'ente che si separa dal consorzio.

La cessazione è dichiarata ed il riparto patrimoniale è disposto, in caso di mancato accordo, dall'autorità competente per la costituzione del consorzio, sentiti gli enti il cui parere è prescritto per la costituzione medesima.

Nessuno prende la parola?

È posto in votazione l'art. 89.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Art. 90

SANZIONI

A norma della legge statale, quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a lire 5.000.

A norma della legge statale, con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Nessuno prende la parola?

È posto in votazione l'art. 90.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Art. 91

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del 1° comma, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, la quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo alla oblazione prevista dal presente articolo.

Le ordinanze del Sindaco sono pubblicate, mediante affissione all'albo comunale per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Se nessuno prende la parola, è posto in votazione l'art. 91.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Art. 92

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non è contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro 10 giorni dalla notificazione, al Sindaco per fare domanda di oblazione ai sensi del comma precedente.

Salva l'applicazione dell'art. 28, il Sindaco qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danno al Comune può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, il Sindaco può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dall'art. 28.

Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'art. 92.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Art. 93

PROCEDIMENTO PENALE

Qualora il contravventore non si sia presentato innanzi al Sindaco nel termine prescritto, ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del Sindaco, al Pretore per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Il decreto di condanna è notificato, con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto, è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.

Nessuno prende la parola? Metto in votazione l'art. 93.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Art. 94

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE AMMENDE

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del Comune e alle ordinanze del Sinda-

co, sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli art. 91 e 92, spettano al Comune.

Un terzo dei proventi delle ammende, di cui al comma precedente, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento di reati.

Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.

Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'art. 94.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Art. 95

Per gli effetti giuridici connessi alla popolazione residente valgono i risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'art. 95.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Art. 96

Ogni elettore può, a suo rischio e spese, far valere le azioni spettanti al Comune e ad una frazione del medesimo, sostituirsi ad essi dinanzi alle giurisdizioni amministrative e costituirsi, per il Comune, parte civile in giudizio penale.

In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promuove l'azione ed il ricorso.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, io mi permetto di invitare la onorevole Giunta di restare sul suo testo, per quel-

lo che riguarda l'ultimo comma, perché non v'ha dubbio, così si dice, perché « ogni elettore può, a suo rischio e spese », non l'ho mai incontrato in nessun testo legislativo. « In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promuove l'azione ed il ricorso ». Questa è la formula sacramentale e va benissimo, da un punto di vista giuridico e da un punto di vista letterario. Non innoviamo in peggio!

PRESIDENTE: Viene presentato un emendamento, per il ritorno al testo della Giunta.

Nessuno prende la parola? È posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Quindi è votato anche l'articolo.

La Commissione propone la soppressione dell'art. 97 come presentato dalla Giunta.

Ci sono però degli emendamenti, presentati dal cons. Ceccon, che prevedono l'istituzione degli artt. 97 bis e 97 ter, che indubbiamente si riferiscono al testo della Giunta.

Se il testo della Giunta viene soppresso . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): Va bene, ma la proposta della Commissione è di sopprimerlo . . .

PRESIDENTE: Sì, dovrò metterla in votazione.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ecco, basta così!

PRESIDENTE: Allora sentiamo un po' dall'Assessore, se accetta la proposta di soppressione e se è d'accordo.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta è d'accordo con la soppressione, però intende fare una precisazione al riguardo. In questa materia, tra l'approvazione della legge, luglio-dicembre del 1958, e l'esame che ora stiamo facendo, è intervenuto un fatto nuovo, che non può essere disatteso, cioè l'emanazione delle norme di attuazione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, che si riferiscono al decreto presidenziale 18 febbraio 1958, n. 307. Ora, queste norme stabiliscono una particolare procedura, per quanto riguarda l'approvazione delle deliberazioni delle opere pie, sempre da parte della Giunta provinciale. Nessuna preoccupazione per questo, perché mi pare sia chiaro che rimangono le disposizioni procedurali di queste norme di attuazione. C'è però un fatto nuovo, ed è la presenza, nelle norme di attuazione, del ricorso gerarchico improprio, contro gli atti della Giunta provinciale, avverso la Giunta regionale.

Ora noi sappiamo che nel frattempo è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato che non è dato ricorso gerarchico improprio in questi casi, che è inutile ripetere e che noi sappiamo. A stretto rigore, quindi, anche il ricorso gerarchico improprio, previsto dalle norme di attuazione, dovrebbe cadere, ma non cade; non cade perché è stabilito da una legge e per farlo cadere ci vuole un'altra legge. Su questo punto ci siamo accertati, siamo andati fino in fondo, ed abbiamo visto che la legge c'è: dura lex, sed lex. Quindi occorre che da parte dello Stato si modifichino le norme di attuazione.

Ora, ciò premesso, la Giunta non ha difficoltà a sopprimerlo. Sia chiaro però, che nel momento in cui aderisce alla soppressione dell'art. 97, non aderisce alla tesi che implicitamente, con la sentenza della Corte costituzio-

nale, viene ad essere soppresso anche il ricorso gerarchico improprio previsto dalle norme di attuazione. La soppressione significa semplicemente che le cose rimangono tali e quali sono.

E su questo punto non abbiamo difficoltà.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es geht um eine juristische Frage und ich glaube, es ist notwendig, daß sowohl der Standpunkt des Ausschusses als auch der abweichende Standpunkt eines Teiles des Regionalrates zu Protokoll gegeben wird. Es ist durch ein klares Urteil des Verfassungsgerichtshofes festgestellt worden, daß ein Rekurs gegen Aufsichtsbescheide, Amtshandlungen in der Aufsicht über die örtlichen Körperschaften nicht mehr möglich ist. Dieses Urteil hat allerdings nicht auf ein Gesetz Bezug genommen. Es war kein Rekurs, um den Artikel irgendeines Gesetzes zu Fall zu bringen, sondern es war ein praktischer Fall, wobei der Verfassungsgerichtshof festgestellt hat: « In Aufsichtsangelegenheiten ist kein Rekurs vom Landesausschuß an den Regionalausschuß gegeben. » Und nach der Gesetzgebung über den Verfassungsgerichtshof bedeutet das, daß dem entgegenstehende, widersprechende Normen aufgehoben sind. Aber abgesehen davon muß festgestellt werden, daß hier in diesem Gesetz bereits zwei Artikel vom Regionalrat verabschiedet wurden, die übrigens eine Wiederholung dessen sind, was der Regionalrat schon zweimal verabschiedet hat, wonach die Beschlüsse der örtlichen Körperschaften und die Aufsichtsamtshandlungen der Landesausschüsse endgültige Amtshandlungen sind, gegen welche kein Rekurs auf Verwaltungsebene gegeben ist. Also mit Regionalgesetz wird dieser Rekurs aufgehoben, wird die einschlägige Bestimmung der Durchführungsbe-

stimmungen über die Wohlfahrtskörperschaften aufgehoben, denn es ist an sich ein klarer Rechtssatz, daß mit einfachem Gesetz, auch mit einfachem Regionalgesetz, Durchführungsbestimmungen geändert werden können, die ja auch wieder nur einfaches Staatsgesetz sind. Art. 52 und 53 annullieren diese Bestimmung in den Durchführungsbestimmungen über istituzioni di assistenza e beneficenza, wonach ein sogenannter uneigentlicher hierarchischer Rekurs vom Landesausschuß an den Regionalausschuß vorgesehen wäre. Diese Bestimmung ist also schon damit aufgehoben, auch wenn der Art. 97, wie er vom Ausschuß vorgeschlagen wird, nicht aufgehoben würde. Die Aufhebung des Art. 97 wird von der Kommission vorgeschlagen, weil er — ich lese aus dem Protokoll der Kommission — überflüssig erscheint, weil in diesen Durchführungsbestimmungen, abgesehen von diesem Rekurs, nichts enthalten ist, was mit diesem Gesetz zu tun hat, was also durch dieses Gesetz sonst überholt oder geändert würde. Im Art. 46, der bereits beschlossen worden ist, heißt es: « Ferme restando per gli enti diversi, dei comuni e dei consorzi le disposizioni concernenti gli atti soggetti a controllo di legittimità e di merito ». Die besonderen Vorschriften über das Verfahren und besonders über die Amtshandlungen, die der Kontrolle unterworfen sind, bleiben hinsichtlich dieser öffentlichen Einrichtungen, Wohlfahrts- und Wohltätigkeitseinrichtungen, aufrecht. Also insofern ist diese Erwähnung der Durchführungsbestimmungen überflüssig. Aber der Rekurs ist nach meinem Standpunkt an und für sich schon durch diese vorhergehenden Bestimmungen der Artikel 52 und 53 einerseits und durch das Urteil des Verfassungsgerichtes andererseits aufgehoben, auch wenn die Zentralregierung die Durchfüh-

rungsbestimmungen, das Dekret vom 18. Februar 1958, nicht mehr formell ändern sollte.

(Si tratta di una questione giuridica e credo necessario che tanto il punto di vista della Giunta quanto il diverso punto di vista di una parte del Consiglio siano messi a verbale. Una chiarissima sentenza della Corte costituzionale stabilisce che non è più possibile un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza e contro atti d'ufficio della vigilanza sugli enti locali. Questa sentenza non ha però fatto riferimento ad alcuna legge; non si trattava di un ricorso per portare all'eliminazione di una qualsiasi legge ma di un caso pratico, in cui la Corte costituzionale ha constatato: « In questioni di vigilanza non è dato far ricorso dalla Giunta provinciale a quella regionale ». Secondo la legislazione sulla Corte costituzionale questo significa che norme in contrasto con questa sono abrogate. Ma a parte ciò bisogna constatare che di questa legge sono stati già approvati dal Consiglio regionale due articoli (che del resto sono una ripetizione di ciò che il Consiglio regionale ha già approvato due volte) in base ai quali le deliberazioni degli enti locali e gli atti di controllo ufficiale della Giunta provinciale sono atti definitivi, contro cui non è possibile ricorrere sul piano amministrativo. Dunque questo ricorso viene eliminato con legge regionale e si elimina la relativa disposizione contenuta nelle norme di attuazione riguardanti gli enti di beneficenza poiché è un assioma legale che una legge semplice, anche una legge regionale semplice, può modificare delle norme di attuazione che sono a loro volta soltanto semplici leggi nazionali. Gli art. 52 e 53 annullano queste disposizioni contenute nelle norme di attuazione sulle istituzioni di assistenza e beneficenza, secondo le quali sarebbe previsto un cosiddetto ricorso gerarchico improprio dalla Giunta

provinciale a quella regionale. Questa disposizione è perciò già annullata anche se l'art. 97, nella forma proposta dalla Giunta, non venisse abrogato. L'abolizione dell'art. 97 viene proposta dalla commissione perché esso (leggo dal verbale della commissione) appare superfluo, dato che queste norme di attuazione, presente ricorso a parte, non contengono nulla che abbia e che vedere con questa legge, niente cioè che con questa legge venga superato o modificato. Nell'art. 46 di recente approvato si dice: « Ferme restando per gli enti diversi dei comuni e dei consorzi le disposizioni concernenti gli atti soggetti a controllo di legittimità e di merito ». Rimangono valide (per quanto riguarda le istituzioni pubbliche, di assistenza e beneficenza) le disposizioni particolari sulla procedura e specialmente sugli atti ufficiali sottoposti a controllo. Fin qui dunque la citazione delle norme di attuazione sarebbe superflua. Dal mio punto di vista però il ricorso in sé e per sé risulta già annullato da una parte dalle precedenti disposizioni degli art. 52 e 53 e dall'altra dalla sentenza della Corte costituzionale. Questo anche se il Governo centrale non dovesse più modificare formalmente le norme di attuazione, il decreto del 18 febbraio 1958.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Mi dispiace dover replicare ancora per sostenere il punto di vista della Giunta. È una discussione più che altro accademica, che però è giusto che resti anche nei verbali del Consiglio.

Ora, il principio che prima ho affermato è questo: per quanto concerne l'art. 5 del D.P. n. 97, « Norme di attuazione in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza », che prevede il ricorso gerarchico improprio, il ricorso gerarchico non è venuto meno

automaticamente, ripeto la parola « automaticamente », per effetto della sentenza n. 73 del 1961, della Corte costituzionale.

La legge che disciplina la Corte costituzionale, la legge 11 marzo 1953, n. 87 dice, all'art. 27: « La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì quali sono le disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata ». La norma è chiara e non ammette, per conto mio, interpretazione diversa.

L'art. 30, al 3° comma, dice: « Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ». Quindi indica sia quelle che vengono dichiarate illegittime, indicate particolarmente, sia quelle che non sono dichiarate illegittime, perché non sono esplicitamente previste dalla sentenza della Corte.

Nella specie poi, cioè nella sentenza n. 73 del 1961, la Corte costituzionale ha annullato una deliberazione della Giunta regionale, la deliberazione 28 luglio 1960, n. 1311, in sede di conflitto di attribuzioni. Ha annullato la delibera, la quale a sua volta annullava una deliberazione della Provincia, la quale, a sua volta, annullava l'atto di transazione, intervenuto tra l'Azienda elettrica ed un suo dipendente, per questioni di regolamento di rapporti di lavoro. Ma questa sentenza della Corte costituzionale non ha giudicato sulla norma dell'art. 5 del decreto n. 97 del 1958, norma che non era impugnata, e norma che ha formale valore di legge. Attualmente è norma di attuazione e, sino a tanto che non sarà annullata questa norma particolare, resterà legge dello Stato, e come ta-

le dovrà avere applicazione per tutti i cittadini e per tutti gli organi.

È una incongruenza, siamo d'accordo, peraltro è una incongruenza dovuta, perché se si dovesse implicitamente ritenere annullata non solo la norma impugnata, ma anche tutte quelle che sono conseguenza, sarebbe rimesso all'arbitrio dell'interprete l'annullamento di norme, che può darsi viceversa dovessero rimanere in piedi. A parte poi il principio del nostro ordinamento giuridico, per cui la sentenza vale solo per il caso che viene sottoposto al giudice, e non per altri. E questa è una norma anche di garanzia per tutti i cittadini, perché nessuna altra autorità amministrativa possa prendersi l'arbitrio di ritenere nulla o non in vigore una norma di legge a seguito di una annullamento già fatto dall'autorità giudiziaria.

Se si avessero dei dubbi, si pensi anche, per esempio, che dopo che la Corte costituzionale ha annullato quel principio del « *solve et repete* » che riguarda, come loro sanno, le vertenze fiscali, si è dovuto proporre un altro ricorso, e un altro ancora è stato proposto recentemente, per ottenere l'annullamento di quelle norme di altre leggi, che contenevano il principio del *solve et repete* e che non erano state esplicitamente annullate dalle sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? È posta in votazione la soppressione dell'art. 97.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: la proposta della commissione è approvata.

C'è la proposta di un emendamento del cons. Ceccon, per la costituzione di un art. 97 bis: « L'art. 75 della l.r. 6 aprile 1956, n. 6, è abrogato ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Questa mia proposta decade automaticamente, onorevole Presidente, in quanto non si è accolto il principio che io avevo introdotto, mutuandolo da questo articolo e sistemandolo in altri articoli della legge.

Non è stato accolto l'emendamento, pertanto l'art. 75 di quella legge deve restare in piedi.

PRESIDENTE: Proposta di istituzione di un art. 97 ter, del cons. Ceccon: « Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 1 giugno 1954, n. 11 sono abrogati ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Anche qui, onorevole Presidente, questa abolizione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 1 giugno 1954, n. 11 debbo ritirarla, perché ho ritirato gli articoli che prevedevano la riforma del conto, in quanto ne farò oggetto di una revisione della legge regionale. Quindi vengano ritirati.

PRESIDENTE: Lettura dell'art. 98.

Art. 98

Rimangono ferme le norme regionali concernenti l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali e la finanza locale.

Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge potranno essere stabiliti la classificazione delle entrate e delle spese, nonché i modelli per i bilanci e per i conti consuntivi.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R. D. 12 febbraio 1911, n. 297.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PREVE CECCON (M.S.I.): (*Interrompe*).

PRESIDENTE: I suoi emendamenti all'art. 98 sono anche presentati in relazione al testo della Giunta, quindi cadono.

PREVE CECCON (M.S.I.): Chiaro.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, se realmente, come si disse all'inizio della discussione di questa legge, noi avevamo intenzione di chiarire il più possibile ai nostri amministratori quelle che dovevano essere le direttive, entro le quali condurre la loro opera, non v'ha dubbio che il testo fatto dalla Giunta, presentato dalla Giunta a questo art. 98, risponde di più a queste esigenze, perché io trovo opportuno che si citino le due leggi regionali, che regolano la materia che esula da questo nostro disegno di legge. È evidente che l'amministratore comunale, quando vorrà conoscere come si deve comportare sulla legge del conto, per le operazioni da mettere in atto sul conto, deve sapere in quale legge regionale trova queste disposizioni, ed è logico quindi che si citino le due leggi, altrimenti uno sa che deve applicare le norme regionali concernenti l'approvazione dei conti, e non sa in quali leggi queste norme siano situate. Io direi: sostituisca pure nel testo della Giunta le disposizioni con norme, ma lasci la citazione dei due disegni di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Abgeordnete Ceccon hat recht, wenn er sagt, dieses Gesetz müßte eigentlich alle Bestimmungen an-

geben, und zwar von allen Staatsgesetzen und in erster Linie vom sogenannten Einheitstext 1915, vom Einheitstext 1934 und nachfolgenden Änderungen und dann auch von aufgehobenen Regionalgesetzen. Das wäre eigentlich das einzig richtige, damit man weiß, was sozusagen verschwunden ist. Aber man ist davon aus verschiedenen Gründen abgekommen, weil die Gemeindeordnung der Region nicht vollständig ist. Sie behandelt nicht das Personal, sie behandelt nicht die sogenannten Verantwortlichkeiten, sie behandelt verschiedene Dinge nicht, die erst später behandelt werden sollen oder die zum Teil von der Region nicht behandelt werden können. Aber es gilt ja der Grundsatz, der im Bürgerlichen Gesetzbuch enthalten ist, daß, wenn ein Gesetz ein Sachgebiet umfassend regelt, die anderen Gesetze, die sich mit diesem Sachgebiet befassen, automatisch aufgehoben sind. Dieser Grundsatz gilt und ich bin der Ansicht, daß es Aufgabe der Durchführungsverordnung ist, zu bestimmen, welche Normen, das sind fast alle Bestimmungen des Einheitstextes 1915 und des Einheitstextes 1934, aufgehoben worden sind. Aber man ist an diesem Gesetz auch von dem gesetzestechnischen Grundsatz ausgegangen, daß man überhaupt kein Gesetz, kein Staatsgesetz und kein Regionalgesetz zitiert. Am Anfang des Gesetzes ist z.B. das Regionalgesetz hinsichtlich des Referendums bei Änderungen der Gemeindeabgrenzungen nicht erwähnt und so auch hier. Auch das Regionalgesetz über die Gemeindewahlen ist als solches nicht erwähnt, sondern es heißt nur «... gemäß regionalen Bestimmungen über die Gemeindewahlen», weil diese Gesetze ja auch geändert werden können und es vorgesehen ist, daß sie aus verschiedenen Gründen geändert werden sollen, auch um sie mit diesem neuen Gesetz in Einklang zu bringen. Das Gesetz über die Lokal-

finanz muß ja auch reformiert werden und da wird ein neues Gesetz kommen, das das Sachgebiet sozusagen neu behandelt und diese Bezugnahmen müßten dann wieder auf den jeweiligen letzten Stand gebracht werden. Und aus diesem gesetzestechnischen Grund heraus ist im gesamten Gesetz, sei es auf Grund des Entwurfes des Ausschusses, sei es auch auf Grund gewisser Änderungen in der Kommission, nirgends auf irgendein Staatsgesetz noch auf irgendein Regionalgesetz Bezug genommen. Es liegt also auf dieser Linie, warum die Kommission danach vorgeschlagen hat, keinen Bezug zu nehmen. Wir wissen ja, daß man im Begriffe ist, sowohl das Gesetz über die Abschlußrechnungen als auch das Gesetz über die sogenannte Lokalfinanz zu ändern, dh. geradezu neuzufassen.

(Ha ragione il cons. Ceccon quando dice che questa legge dovrebbe elencare tutte le disposizioni di tutte le leggi nazionali ed in primo luogo del cosiddetto T.U. 1915, del T.U. 1934 ed emendamenti seguenti, per finire con le leggi regionali abrogate. Sarebbe l'unica soluzione giusta in modo da sapere che cosa non c'è più. Per diverse ragioni lo abbiamo poi tralasciato perché l'ordinamento regionale dei Comuni non è comunque completo. Esso non tratta l'argomento personale, né le cosiddette « responsabilità » né diverse altre cose che dovranno venir trattate in un secondo tempo o che in parte non spettano alla Regione. È valido però il principio, contenuto nel codice civile, che quando una legge regola estesamente una materia, le altre leggi che riguardano questa materia sono automaticamente annullate. Questo principio è valido ed io sono del parere che sia compito delle norme di attuazione di precisare ciò che è stato abrogato, cioè quasi tutte le di-

sposizioni del T.U. del 1915 e del T.U. del 1934. In questa legge si è partiti però anche da un principio tecnico-legale, quello cioè di non citare nessuna legge regionale o nazionale: all'inizio della legge per es. non si cita la legge regionale per quanto riguarda i referendum in caso di modifica dei confini comunali e lo stesso si fa qui. Anche la legge regionale sulle elezioni comunali non viene citata ma si dice soltanto: « . . . secondo le disposizioni regionali sulle elezioni comunali », perché queste leggi possono essere anche modificate ed è previsto che lo siano per diverse ragioni, fra l'altro anche per conformarle a questa nuova legge. Anche la legge sulla finanza locale dovrà essere riformata; ne risulterà una nuova legge che si può dire tratti la materia ex novo ed allora anche questi riferimenti dovrebbero venir aggiornati. Per tali ragioni tecnico-legali dunque in tutta la legge non si fa riferimento a leggi nazionali o regionali, sia nel progetto della Giunta sia nelle modifiche della commissione. È dunque logica conseguenza che la commissione abbia poi proposto di non fare riferimenti: si sa che siamo in procinto di modificare, cioè quasi di rifare, sia la legge sui bilanci conclusivi sia quella sulle cosiddette finanze locali.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Le preoccupazioni del cons. Ceccon sono essenzialmente di ordine pratico e sono condivise naturalmente dalla Giunta. Però posso assicurare che, fermo quanto ha detto il Presidente della commissione, che corrispondeva al punto di vista della commissione, accolto anche dalla Giunta nel momento in cui si esaminava il progetto, è intenzione dell'amministrazione regionale, appena la leg-

ge verrà approvata, — nella speranza che questa volta venga approvata —, di facilitare la consultazione della legge, magari mettendoci un'appendice o facendo una pubblicazione speciale, contenente tutte le leggi che sono essenziali per studio e esame della legge sull'Ordinamento dei Comuni. Cioè fare in modo che tutti gli amministratori comunali siano facilitati nel consultare i testi e che questo sia fatto nel modo più semplice.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): In diesem Artikel ist die Rede von der Durchführungsverordnung. An die letzte Erklärung des Assessors anknüpfend, wonach eine Veröffentlichung sich als notwendig erweist, die alle Bestimmungen zusammenfaßt, die normalerweise von einem Gemeindeverwalter konsultiert werden sollen, möchte ich folgendes vorschlagen, bzw. den Regionalausschuß darum ersuchen, daß bei der Ausarbeitung der Durchführungsverordnung die beiden Landesausschüsse konsultiert werden. Es ist ja klar, daß die Landesausschüsse in der Handhabung dieses Gesetzes maßgebend sind. Es steht nirgends geschrieben, daß die Durchführungsverordnung im Einvernehmen mit den Landesausschüssen gemacht werden muß. Daß sie jedoch erstens hinsichtlich des Inhaltes und zweitens auch hinsichtlich dieser Publikation, die da eine Zusammenfassung aller für einen Gemeindeverwalter normalerweise brauchbaren und notwendigen Gesetzeskenntnisse vorsehen soll, konsultiert werden, ist klar. Wenn morgen das Gesetz über die Lokalfinanz, das Gesetz über die Abschlußrechnungen und auch die Gemeindewahlgesetze geändert sein werden, glaube ich, dann könnte man auch formell zu einem Einheits-

text gelangen, nicht nur zu einer Ausarbeitung, die der Rechtslehre eines Rechtsbüros gleichkommt, sondern zu einem formellen Einheits-text. Ich möchte daran erinnern, daß in der Provinz Bozen z.B. der Ausschuß mit Landesgesetz ermächtigt worden ist, einen Einheits-text aller Bestimmungen über die geschlossenen Höfe herauszugeben. Der regionale Gesetzgeber kann also eine solche Ermächtigung für einen Einheitstext auch geben.

(In questo articolo si parla di norme di attuazione. Riferendomi all'ultima dichiarazione dell'Assessore, secondo cui si dimostra necessaria una pubblicazione riunente tutte le disposizioni che normalmente devono essere consultate dagli amministratori comunali, vorrei fare una proposta, cioè pregare la Giunta regionale di consultare, per l'elaborazione delle norme di attuazione, entrambe le Giunte provinciali. È chiaro che le Giunte provinciali sono normative per l'applicazione di questa legge. Anche se non è scritto che le norme di attuazione debbano essere concordate con le Giunte provinciali, è logico che esse debbano venir consultate, in primo luogo per quanto concerne il contenuto e poi anche per quanto riguarda tale pubblicazione che prevede una raccolta di tutte le norme di legge necessarie e generalmente usate da un amministratore comunale. Quando in futuro saranno modificate la legge sulle finanze locali, quella sul bilancio e quelle sulle elezioni comunali, credo che si potrà arrivare ad un testo unico anche dal punto di vista formale e non soltanto ad una redazione pari alla giurisprudenza di un ufficio legale. Vorrei ricordare che in provincia di Bolzano per esempio la Giunta è stata autorizzata con legge provinciale a pubblicare un testo unico di tutte le disposizioni sui masi chiusi. Il potere legislativo regionale

può dunque dare tale autorizzazione anche per un testo unico.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ziller.

ZILLER (D.C.): Tenuto conto che sarà emanato un regolamento per l'esecuzione della legge, non sarà necessario riprodurre nel testo anche il secondo capoverso della prima versione, contenuto nel testo originario della Giunta, che dica cioè che debbono essere elaborati i modelli per i bilanci e per i conti consuntivi, in quanto non si distingue più tra spese obbligatorie e spese facoltative; e poi detti modelli dovranno essere elaborati in maniera tale, che anche gli uffici delle Giunte provinciali possano rilevare quei dati che sono necessari, onde ottenere i contributi dello Stato sulle varie entrate, contributi che lo Stato accorda ai comuni, in rapporto a quanto rileva dai bilanci stessi.

Penso che questo può esser stabilito senz'altro nel regolamento, ma non v'ha dubbio che il regolamento deve stabilire esattamente il tipo di modulo, che ogni comune dovrà d'ora innanzi adottare.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non sono d'accordo con il cons. Ziller e, per quanto riguarda la proposte o le osservazioni del cons. Benedikter, posso assicurarlo che la Giunta terrà costantemente informate le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano sulla stesura del regolamento di esecuzione e si consulterà con esse in merito, e così pure la Giunta regionale, una volta approvata questa legge, esaminerà anche la possibilità di fare un testo unico di tutte le leggi, e

pubblicarle convenientemente per l'istruzione e per la rapida consultazione da parte degli amministratori comunali.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Viene posto in votazione l'art. 98.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

La seduta viene tolta e rinviata alle ore 15.

Prego molta puntualità, in considerazione anche della sospensione già preannunciata per le ore 17.

(Ore 12.30).

Ore 15.13.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

È in sospenso l'art. 5: « Emblema del Comune e distintivo del Sindaco ».

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Premetto che nel testo della commissione, era stato inserito un comma, secondo il quale l'emblema del Comune costituisce bene demaniale ai sensi e per gli effetti degli artt. 822-23-24 del Codice civile. Penso che gli stessi commissari e il presidente della commissione, si siano resi conto della pericolosità di un articolo, il quale, non sufficientemente elaborato, potrebbe prestare il destro ad impugnative. La Giunta ha avuto già modo di dire che non ritiene che questo articolo, molto giusto nell'intenzione di coloro che l'hanno proposto e rivolto a tutelare l'emblema del comune, possa passare così. Quindi mi pare che si sia d'accordo nello stralciare questa prima parte del secondo comma. Rimarrebbe invece: « il comune può disciplinare con regolamento

l'uso del proprio emblema ». Lasciando da parte la questione del collare, che ha riportato in discussione anche altre questioni, se cioè la fascia tricolore va usata soltanto quando il sindaco agisce nella sua veste di rappresentante ufficiale di Governo oppure se va messa anche quando agisce in nome della popolazione, la proposta sarebbe di stabilire che i distintivi dei sindaci, sono determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, seguendo in questo il principio contenuto nella legislazione attuale. Infatti, nella legislazione attuale, la legge non prevede la fascia tricolore: è il regolamento che la prevede. Ora noi rimandiamo al regolamento, e riteniamo, consultati anche i nostri esperti, che questa norma non possa dar luogo a difficoltà in sede di visto. Sia chiaro naturalmente che noi, con questo, non intendiamo dire che non ci sarà più, poniamo, la fascia tricolore o che ci saranno altri emblemi, né intendiamo dire che non accettiamo la questione del collare. Ho già avuto occasione l'altra volta di dire che la cosa è da mettere in discussione, che la cosa non presenta alcuna particolare difficoltà. Tuttavia, allo scopo di superare questo scoglio, rimandiamo al regolamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì, chiedo scusa, se ho ben capito, perché confesso che tante cose mi possono anche sfuggire. La parte sostanziale di questo articolo, cioè la parte innovativa, formulata dalla commissione legislativa, e che riguardava l'emblema del sindaco, verrebbe stralciata dal nuovo capitolo e sostituita con la frase, in cui si stabilisce che viene demandato al regolamento l'uso degli emblemi, dei distintivi.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): È come dice la legge, esattamente come dice la legge n. 64 del T.U. del '15.

PRESIDENTE: Scusi, cons. Ceccon, per non parlare così a . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): Ecco, lei mi legge il testo, bene.

PRESIDENTE: Dunque, resta tale e quale il 1° comma, siamo d'accordo?

PREVE CECCON (M.S.I.): « Il Comune può avere un proprio emblema »?

PRESIDENTE: Sì. « Su proposta del Comune l'emblema è approvato dalla Giunta regionale. La descrizione e il facsimile dell'emblema sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Possono conservare l'emblema i Comuni che all'entrata in vigore della legge già lo possiedono ».

Questo resta. Poi resta, del 2° comma, la seconda parte: « Il Comune può disciplinare con regolamento l'uso del proprio emblema ».

Il 3° comma, viene sostituito da questo: « I distintivi dei sindaci sono determinati dal regolamento, per l'esecuzione della presente legge ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Il quadro è chiaro. Io torno ad insistere che questo primo comma dell'art. 5, così come ci viene proposto, sarà motivo per il quale noi, nel prossimo anno, discuteremo in sede di Consiglio regionale a Bolzano nuovamente questa legge. Perché non mi consta che abbiamo facoltà alcuna a che la Giunta regionale possa essa sostituirsi e al Governo e alla Giunta araldica, per definire quelli che sono gli emblemi dei

Comuni. Nessuna facoltà in questo campo. Per me sta bene, badate, vuol dire che faremo un altro tour de force un altr'anno. Io voterò contro, ma non spendo neanche mezza parola in più per dire che non abbiamo assoluta facoltà di legiferare in materia.

Per quanto riguarda il 3° comma, — il 2° va bene, viene stralciato, non ha importanza quello che rimane in piedi —, per quello che riguarda il 3° comma, debbo dire che ci troviamo di fronte ad uno dei soliti compromessi ed i compromessi sono molto molto utili, quando servono a far andare avanti le cose, ma non certo quando non servono a chiarirci vicendevolmente le idee. Perché non v'ha dubbio che qui, quando si demanda o si deferisce al regolamento la materia, ciascuno è rimasto su una sua posizione. Non v'ha dubbio che la S.V.P., o i proponenti, — dirò meglio, non la S.V.P., non ho detto bene —, la commissione legislativa, i membri della commissione legislativa pensano che in sede di regolamento si introdurrà il collare con la medaglia; la Giunta, che propone il testo, pensa invece di parlare della sciarpa, ecc. ecc. Fra sciarpa e collare faremo una tal confusione in quel regolamento, per cui rimangono tutti in piedi i dubbi, i legittimi dubbi che ciò si possa fare. Non v'ha poi dubbio alcuno che quando questa legge arriverà al Governo, arriverà anche con questa discussione che si è fatta, con questa impostazione che abbiamo data; per lo meno non v'ha dubbio che il sottoscritto non lascerà nulla di intentato per far comprendere che cosa dietro questo articolo si nasconde, per cui ancora in quella sede avremo veramente le grane grossissime a che questa legge possa essere approvata. E pertanto io mi dichiaro contrario a tutto il testo dell'art. 5.

PRESIDENTE: Nessuno prende la pa-

rola? Sono posti in votazione gli emendamenti presentati dalla Giunta.

Per primo lo stralcio della prima parte del 2° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Sostituzione del 3° comma con quello che ho letto.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è accolto, con 1 voto contrario.

Poniamo in votazione l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 1 astenuto.

Art. 15. La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Dunque l'art. 15 era rimasto in sospeso, per quanto previsto nell'ultimo comma. L'art. 15, come i consiglieri ricordano, parla della decadenza del Consiglio per alcuni motivi, poi dice: « La decadenza, prevista dalla lettera b), — cioè se per dimissioni o per altra causa il Consiglio abbia perduto più di metà dei consiglieri assegnati —, è dichiarata la decadenza, — diceva la Giunta —, per delega, con delibera motivata dalla Giunta provinciale »; diceva la Commissione: « è dichiarata con delibera », quindi toglieva l'inciso « per delega ».

Non ho avuto occasione l'altra volta di far presente, che qui occorreva mettere « per delega », perché la dichiarazione di decadenza di cui al punto b), non era estrinsecazione della competenza della Giunta provinciale in sede di vigilanza o di tutela, e non era estrinsecazione della sua competenza in sede di potere sostitutivo, nel qual caso la competenza veniva esercitata « per delega ». È stata fatta la richiesta di sospendere la trattazione di que-

sto articolo, per riesaminare. L'abbiamo sospeso e l'abbiamo riesaminato; la conclusione però è la medesima della prima, e quindi la Giunta regionale prega di voler ripristinare il testo « per delega ».

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe beim Art. 15 damals nicht das Wort ergriffen, bzw. ich habe beantragt, daß seine Behandlung vertagt wird. Allerdings habe ich keine Gelegenheit gehabt, mit dem zuständigen Assessor darüber zu sprechen, aber ich muß sagen, daß es hier ja letzten Endes um folgendes geht. Es soll eine saubere Unterscheidung gemacht werden, wo der Landesausschuß auf Grund des Art. 48, Punkt 5, zuständig ist und wo er hingegen auf Grund seiner Aufsichtsgewalt nicht zuständig ist, sondern wo es sich um die sogenannte aktive Verwaltung handelt und er daher zwar zuständig werden kann, aber nur auf Grund eines Auftrages der Region. Ich bin der Ansicht, sobald es sich um aktive Verwaltungshandlungen dreht, daß die Präzisierung, nach der dies im Auftrag der Region geschieht, ohne weiteres zweckmäßig und statthaft ist, aber nicht, wenn es sich um einen Ausfluß der Aufsichtsgewalt handelt. Hier kann ich nur davon ausgehen, daß der Landesausschuß eine Tatsache, einen Tatbestand feststellt und auf Grund dieses Tatbestandes eine sich daraus ergebende Folge wiederum feststellt. Es ist nicht eine Verwaltungshandlung, mit der irgendeine Ermessensfreiheit verbunden wäre, sondern lediglich eine Feststellung, damit das Gesetz wirkt, welches vorsieht, daß, falls mehr als die Hälfte der Gemeinderäte ausgeschieden sind, der Gemeinderat hinfällig wird. Es wird der Tatbestand festgestellt und damit auch, daß die im Gesetz vorgesehene Folge

und Wirkung eingetreten ist. Ich sehe da wirklich nicht, warum unbedingt die Delegation als solche ausgesprochen werden muß. Ich wäre dazu sehr gern bereit, wenn es darüber in der Rechtslehre irgendeine Abhandlung gäbe. Aber es gibt sie nicht. Wenn schon, gibt es vielleicht analoge Fälle, z.B. im regionalen Gemeindewahlgesetz vom Jahre 1956, wo es heißt, daß die Wahl des Bürgermeisters, dh. die Rechtmäßigkeit der Wahl des Bürgermeisters, vom Landesausschuß überprüft wird. Im Art. 7 heißt es also: « Der Gemeinderat tritt zur Wahl des Bürgermeisters zusammen. Ein Protokoll hinsichtlich dieser Wahl wird dem Landesausschuß übermittelt, der feststellt, ob diese Wahl rechtmäßig erfolgt ist, und der diese Wahl annullieren kann, falls sie nicht rechtmäßig erfolgt sein sollte. » Das ist meiner Ansicht nach einer der wenigen analogen Fälle. Sollten hier noch Zweifel walten, so müßte auch hier der Grundsatz gelten: im Zweifel für die Aufsichtsgewalt der Provinz und nicht für die Delegation, nachdem die Delegation ja gewissermaßen ein erschwerendes Moment mit sich bringt, das die Provinzautonomie beeinträchtigt. Also müßte man im Zweifel für die autonome Aufsichtsgewalt sein. Jedenfalls, glaube ich, ist das eine sicher, daß es sich hier nicht um eine aktive Verwaltung handelt. Es ist nicht der Landesausschuß, welcher hergeht und den Gemeinderat auflöst, es ist kein Funken von Ermessensfreiheit, es ist nur die Feststellung eines Tatbestandes und auf Grund desselben wird der Gemeinderat nicht aufgelöst, weil mehr als die Hälfte der Gemeinderäte ausgeschieden sind. Wenn er aufgelöst werden müßte, wäre es etwas anderes, als wenn er verfallen wäre und demnach nicht mehr besteht. Also mir kommt vor, daß man rein juristisch hier schon eher dem Standpunkt zu-

neigen müßte, daß es sich um eine Amtshandlung handelt, die sich im Rahmen der Aufsichtsgewalt abspielt.

(Non ho preso allora la parola sull'art. 15, o meglio ho proposto il rinvio della sua trattazione. A dire la verità non ho avuta occasione di parlarne con l'Assessore competente, però devo dire che in fondo si tratta di questo. Bisogna fare una netta distinzione fra le competenze della Giunta provinciale in base all'art. 48, punto 5 e le materie in cui essa in base al potere di controllo non è competente ma, trattandosi di cosiddetta amministrazione attiva, può diventarlo anche se soltanto in base ad una delega della Regione. Sono del parere che, quando si tratti di funzioni di amministrazione attiva, la precisazione secondo cui questo avviene in delega della Regione sia senz'altro utile e conveniente ma non quando si tratti di un'applicazione del potere di vigilanza. Qui posso dire soltanto che la Giunta provinciale constata un fatto ed in base a questo fa una nuova constatazione delle conseguenze. Non si tratta di un atto amministrativo a cui sia legata qualche facoltà discrezionale ma soltanto di una constatazione per far entrare in azione la legge, la quale prevede che in caso di uscita di più di metà dei consiglieri il Consiglio comunale decada. Viene constatato il fatto e con ciò anche il verificarsi delle conseguenze e degli effetti previsti dalla legge. Non vedo qui proprio la ragione per cui la delega debba venir espressamente citata e potrei dichiararmi favorevole se nella giurisprudenza si trattasse l'argomento. Ma non lo si tratta, sebbene esistano forse casi analoghi per esempio nella legge regionale sulle elezioni comunali del 1956, in cui si dice che l'elezione del sindaco, cioè la regolarità dell'elezio-

ne del sindaco, è controllata dalla Giunta provinciale.

L'art. 7 dice dunque: « Il Consiglio comunale si riunisce per l'elezione del sindaco. Il processo verbale relativo a tale elezione viene trasmesso alla Giunta regionale che constata la legittimità dell'avvenuta elezione o che può annullare l'elezione se questa non dovesse esser avvenuta regolarmente ». A parer mio questo è uno dei pochi casi analoghi ma se ci dovessero essere ancora dei dubbi, dovrebbe esser valido il principio: nel dubbio sempre per il potere di vigilanza della Provincia e non per la delega che implica in un certo qual modo una complicazione influente sull'autonomia provinciale. In caso dubbio bisognerebbe dunque pronunciarsi per il potere di vigilanza autonomo. In ogni caso sicuro è che qui non si tratta di amministrazione attiva: non è la Giunta provinciale che si interpone e scioglie il Consiglio comunale, non c'è neanche un briciolo di potere discrezionale, si tratta soltanto di una constatazione di fatto in base alla quale il Consiglio comunale non viene sciolto per la semplice ragione che la metà dei consiglieri sono decaduti. Se il Consiglio dovesse esser sciolto sarebbe tutt'altra cosa che se esso fosse decaduto e perciò non esistesse più. Mi sembra perciò che dal punto di vista strettamente giuridico si dovrebbe propendere per il parere che si tratti di un atto d'ufficio svolgentesi nei limiti del potere di vigilanza.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io devo purtroppo insistere, cons. Benedikter, perché, secondo il mio punto di vista, qui non siamo di fronte ad un caso dubbio, ma di fronte a un caso perfettamente chiaro. Ora lei sa quanti dubbi ci sono stati in passato circa il potere sostitutivo della Provin-

cia, dubbi che noi abbiamo risolto, superato, ma direi che se c'è un caso chiaro, nel quale la Giunta provinciale non esercita la sua attività di vigilanza e di tutela, e nemmeno esercita la sua attività in sede di potere sostitutivo, questo è il caso. Il dire poi che qui la Giunta provinciale fa un atto di puro accertamento, a mio parere non significa risolvere la questione, perché quand'anche la Giunta facesse un atto di puro accertamento, farebbe egualmente un atto di amministrazione attiva. Allora lei vorrebbe introdurre la distinzione, secondo la quale gli atti di accertamento e quindi di amministrazione attiva spettano alla Provincia in quanto siano di puro accertamento, e non spettano alla Provincia in quanto gli atti dovessero richiedere un esame ed una valutazione di merito. Ma questa distinzione è tutta personale, soggettiva sua, e non trova riscontro in nessun altro precedente. Noi veniamo ad allargare le maglie in una situazione che per conto mio è chiara. Quindi io non ho dubbi su questo, si tenga ben presente. Posso naturalmente sbagliare anch'io, ma non ho dubbi, non è che ritenga la materia opinabile, ed allora, premesso questo, propendo per una soluzione piuttosto che per un'altra. Per me la cosa è chiarissima e sono costretto naturalmente ad insistere.

PRESIDENTE: È posto in votazione lo emendamento presentato dalla Giunta, per il ripristino della parola « per delega », nell'art. 15.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è accettato con 19 voti favorevoli, 13 contrari e 1 astenuto.

È posto in votazione l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli, 12 contrari e 1 astenuto.

Art. 23 bis. C'era la proposta di un articolo 23 bis, per chi non lo ricordasse, lo rileggo (*rilegge l'art. 23 bis*).

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): C'è un articolo della nostra legge, dove si dice che c'è un regolamento in ogni Comune.

(*Interruzioni*)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Signor Presidente, a questo punto, la Giunta ha esaminato la proposta presentata dal cons. Vinante ed altri. La proposta prevede che vengano istituite le commissioni consiliari permanenti, ai fini di una più spedita trattazione degli affari di propria competenza, nonché la nomina di commissioni speciali: « Le commissioni — dice la proposta — funzionano in base al regolamento del Consiglio comunale, » e rende poi, all'ultimo comma, obbligatoria la costituzione delle commissioni permanenti per i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti.

La Giunta, sia chiaro, non è contraria a quanto contenuto in questo emendamento, cioè non è contraria a che vengano costituite commissioni che riguardano singole situazioni, ed anche, se si ritiene, commissioni permanenti. Potrebbe essere istituita, per esempio, una commissione permanente consiliare per i tributi. È una delle materie più delicate. Oppure un'altra commissione per i problemi scolastici, oppure un'altra per i problemi urbanistici, dei piani regolatori, ecc. Però la Giunta non sarebbe del parere di fare una norma specifica che, dalla facoltà che i comuni oggi hanno, verrebbe quasi a creare un'obbligatorietà, oppure un incentivo alla costituzione di tutte

queste commissioni. Tanto meno la Giunta regionale è d'accordo di stabilire un obbligo, per le commissioni permanenti, per i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti. La Giunta ritiene che i comuni possono costituire queste commissioni, sia speciali che permanenti, in base all'art. 29, ultimo comma della legge presente, nella quale viene stabilito che il Consiglio comunale può regolare l'esercizio delle proprie funzioni con regolamento. Ci sono molti regolamenti comunali, che prevedono la costituzione di queste commissioni, che ne disciplinano il funzionamento, la nomina e così via, specialmente dei capoluoghi. Stabilire poi che i comuni, oltre un dato numero di abitanti, devono costituire queste commissioni permanenti, è anche andare contro quella che è l'autonomia dei Consigli comunali, i quali possono volere le commissioni permanenti, ma possono anche non volerle, e si troverebbero in una materia che ha carattere regolamentare, di fronte ad una norma precisa, la quale fa obbligo di costituire queste commissioni permanenti. In conclusione, volevo dire che, mentre la materia può essere largamente compresa nella facoltà che ha il Consiglio comunale di disciplinare la propria attività mediante un regolamento, la Giunta regionale non ritiene che si debba porre una norma particolare, che sarebbe un di più, nel mentre non sarebbe favorevole di stabilire l'obbligo delle commissioni permanenti, per i comuni oltre i 50 mila abitanti.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Il nostro emendamento dice: « il Consiglio, ai fini di una più spedita trattazione degli affari di sua competenza, può avvalersi dell'opera, ecc. ecc. ». È chiaro che se noi crediamo, o ci aspettiamo

che queste commissioni vengano inserite nei regolamenti dei singoli consigli comunali, questo non succederà mai, perché le maggioranze che formano le Giunte comunali non vorranno mai avere delle commissioni permanenti che le controllino. Quindi sarà difficile che ciò venga inserito nei regolamenti dei Consigli comunali. Riferendomi al comune di Bolzano, che è quello che conosco di più, so che i partiti che fanno parte dell'attuale maggioranza, sono contrari alla creazione di queste commissioni permanenti, mentre gli stessi partiti, quando si trovano all'opposizione si battono per la loro creazione. Quindi non si arriverà mai a concludere la creazione. Possiamo accettare di togliere l'obbligatorietà, forse, però gradiremmo che fosse inserito che « i Consigli comunali possono », in modo che queste commissioni comunali permanenti siano previste anche dalla legge, altrimenti è inutile affidarsi al regolamento dei Consigli comunali, perché questo non avverrà mai. Se vi dà fastidio, perché questo può menomare forse l'autonomia dei Consigli comunali, penso che i miei colleghi siano d'accordo di togliere l'ultimo comma della obbligatorietà, però sancire nella legge, che i Consigli comunali « possono » costituire.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): In via di massima, neppure io sono contrario al fatto che il Consiglio comunale, di un Comune grande o piccolo, possa, per determinate questioni, nominare, all'interno di sé, una Commissione di natura consultiva, una commissione con l'incarico di esaminare il problema specifico e particolare che alla detta commissione viene proposto, e di riferirne poi in Consiglio.

Mi pare che questo emendamento, proposto dal cons. Nicolodi ed altri, innanzitutto non corrisponda, nel testo, a quella che è l'intenzione stessa. Perché, laddove si dice: « per una più sollecita trattazione degli affari », una delle due: o si pensa ad una commissione che esamini precedentemente il problema, per portarlo con una certa qual chiarificazione interna dinanzi al Consiglio, ed allora direi che non è « più sollecita »; più approfondita, se vogliamo, più meditata, ma « più sollecita » no di certo. O questo « più sollecita », mi dà un po' l'impressione che non si voglia poi domani, affidare addirittura a queste commissioni compiti un po' più sostanziali e più deliberanti di quello che può essere veramente l'esame della materia stessa. In secondo luogo, non va dimenticato che queste commissioni non cadono dal cielo, e sono ormai abbastanza usate, nella pratica, dai comuni. Qui a Trento, per esempio, esiste una commissione consiliare per l'industrializzazione, la quale funziona, si raduna, si riunisce, discute, — fa bene, fa male, non lo so, non è materia sulla quale tocchi a me, oggi, esprimere un giudizio —, mi basta rilevare che essa esiste. Devo far presente poi, che la legge attuale in vigore prevede con esattezza dove debbano essere nominate delle commissioni consiliari, e dove e in che modo in queste commissioni consiliari debba esserci una rappresentanza della maggioranza e della minoranza. Anche qui non siamo su un terreno completamente nuovo: ci muoviamo su un terreno che è già stato esaminato dalla giurisprudenza e dalla legislazione attuale. Queste commissioni sono: la commissione elettorale, nella quale si prevede appunto che sia rappresentata anche la minoranza consiliare, e la commissione della revisione dei conti, per la quale anche si prevede la rappresentanza della minoranza. Io dico: abbiamo deferito

ai Consigli comunali un largo potere regolamentare, un largo potere di darsi anche dei regolamenti propri, interni, nella propria autonomia. Mi pare che sia sufficiente, mi pare che basti. Si è tanto detto, ogni volta in cui si parlava, che abbiamo fiducia nella saggezza di questi amministratori comunali, nella loro competenza, nella loro volontà di far bene od altro. Nel momento in cui lasciamo ad essi definire il regolamento interno, mi pare che abbiamo concesso tutte le possibilità perché questa casistica, che può essere varia da comune a comune, possa essere sciolta ogni volta corrispondentemente alle situazioni locali. La cosa poi mi preoccupa ancor di più, se riferita ai piccoli comuni; perché l'inserire, qui nella legge, questa possibilità, significa, in sostanza, aprire le porte perché, in ogni momento, qualche cosa di simile possa essere fatto. Ed allora, cosa faremmo di questi consigli comunali, — composti di 15 persone, per esempio —, dando loro la possibilità di crearsi delle commissioni permanenti? di quante persone saranno esse? per quali aspetti? per quali materie?, e via dicendo. Ritengo in sostanza, — ed ecco il motivo per cui voterò contro questo emendamento —, che la cosa sia completamente inutile, perché già possibile, allo stato attuale, e che presentata in questo modo qui, possa dar luogo, più che altro, a degli inconvenienti invece che a dei vantaggi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Allora, con il nuovo testo concordato con la Giunta ritiriamo il nostro emendamento all'art. 23 bis, e proponiamo il nuovo emendamento aggiuntivo all'art. 29.

E già che ho la parola, volevo dire al

cons. Corsini, che ha preso la parola prima, che la nostra intenzione era che le commissioni dovessero essere commissioni assessorili, cioè affiancate ad ogni Assessore, per affrontare i problemi. Volevo rilevare che esse sono forse più necessarie nei piccoli consigli comunali che nei grandi, perché proprio i piccoli vengono convocati due volte all'anno, come è prescritto per legge, altrimenti fa tutto il sindaco e i due o tre Assessori. Quindi affiancare delle commissioni ad ogni Assessore, anche nei piccoli consigli comunali, vuol dire far partecipare più direttamente tutti i consiglieri all'amministrazione pubblica, ciò che altrimenti non avviene.

PRESIDENTE: L'emendamento del quale si è discusso, sarebbe stato trasformato d'accordo con il presentatore e colla Giunta, in questo, che andrebbe ad essere un altro comma dell'art. 29.

CONSIGLIERE: Non si può!

PRESIDENTE: Come non si può? Allora un art. 29 bis.

« In detto regolamento potrà essere prevista la costituzione di apposite Commissioni consiliari, per l'esame di particolari questioni o per compiere lavori preparatori ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Siamo in presenza di un nuovo emendamento, non solamente nella sostanza, ma anche nella collocazione all'interno del disegno di legge. Faccio tutte le mie riserve sul fatto che possa essere votato come emendamento aggiuntivo all'art. 29, il quale è già stato approvato, così come sta, dal Consiglio. Credo che non sia assolutamente possibile, ai sensi del regolamento. In secon-

do luogo, domando quando posso prendere la parola su questo argomento.

(Interruzione).

CORSINI (P.L.I.): Vorrei sapere dove si colloca, signor Presidente. Non è un art. 24 bis, mi pare. La Presidenza mantiene l'intenzione di collocarlo come emendamento aggiuntivo del 29, o vuol farne un 29 bis? Poi la prego di darmi la parola nel merito.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Qui l'emendamento dei cons. Vinante e Nicolodi era sull'art. 23, era un nuovo art. 23 bis. Il 23 è stato già votato; il 29 è stato già votato, quindi questo è un nuovo articolo, che poi sarà messo al suo posto dal Presidente. Non è detto che resti al 23 bis; il presentatore l'ha presentato al 23 bis, ma il Presidente, quando coordinerà il testo per mandarlo al Governo, lo collocherà nel posto più adatto. A questo punto sorge il problema, se si può aggiungerlo come secondo comma dell'art. 29, il quale tratta di regolamento, e la materia è regolamento, nell'ultimo emendamento, oppure se bisogna fare un articolo apposito, — il 30, ammettiamo, dopo il 29, — e spostare tutta la serie degli articoli. Questo lo vedrà la Presidenza. Per parte mia, io penso che, anche se il Consiglio ha approvato l'art. 29, nulla vieta che il Presidente, trovando la materia in discussione in questo emendamento di pertinenza dell'art. 29, lo aggiunga al testo già approvato, nel qual caso non viene a toccare quella che è stata la nostra decisione. Noi abbiamo approvato il 29, e sappiamo che, approvando un altro articolo che tratta della materia del 29, possiamo aggiungerlo a quello. Questa è una mia opinione personale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Lo lascio alla Presidenza, ovviamente, ed eventualmente al Consiglio, di vedere la regolarità di questa procedura, perché, signor Presidente, devo far notare questo: che è vero che noi stiamo discutendo di articoli, che non sono ancora stati approvati dal Consiglio regionale, ma articoli che, per espressa volontà del Consiglio regionale, sono stati accantonati; sono stati, — come dicevo una volta —, lasciati in ghiacciaia. Qui ci troviamo nella proposta di introdurre un nuovo articolo, in una serie di articoli, la cui successione è stata regolarmente approvata dal Consiglio regionale.

L'art. 5 non l'avevamo approvato, questo è vero, ma c'era stata una espressa volontà del Consiglio, di lasciarlo da parte per ridiscuterlo dopo. Perché altrimenti di questo passo, signor Presidente, io adesso posso proporre, — e nessuno me lo potrà impedire —, una serie di articoli intermedi, il 30 bis, il 41 bis, il 45 ter e avanti di questo passo, perché questo deve essere eventualmente possibile per tutti.

Detto questo, entro allora nel merito, signor Presidente, della cosa. Entro nel merito, a meno che, con una sentenza della Presidenza, non si sciolga questa questione pregiudiziale e procedurale. Potrei fare, signor Presidente, se non fossimo in questa ora tarda e tutti col desiderio di finire, potrei fare un lungo discorso sulla funzionalità del centrosinistra, nel Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige, e sarebbe interessante. Sarebbe interessante rilevare che il signor Assessore competente si alza e, a nome della Giunta, — e penso che sia stata una espressione motivata e concordata e precisa —, respinge l'emendamento presentato dai consiglieri di sinistra. Poi im-

provvisamente avviene una piccola mutazione nella collocazione di questo emendamento, si rinvia ad un potere regolamentare, che però in sostanza, messo qui, non fa altro che riferire e ribattere tutto quello che era stato proposto dall'emendamento, e vediamo che quella decisione granitica, che aveva assunto la Giunta regionale, nel momento in cui diceva: « no, lo respingiamo, cerchiamo di dover resistere », questa decisione granitica si sfalda, e improvvisamente si accoglie quella che è la volontà dei consiglieri della estrema sinistra, o quasi.

Potrebbe essere, dico, un discorso interessante, che forse riservo per la dichiarazione di voto, perché sarà anche interessante vedere come alcune decisioni granitiche della Giunta regionale, siano state mutate, non solamente sotto le richieste dei settori di sinistra, ma anche sotto le richieste del gruppo consiliare della S.V.P. Anche questo è un argomento che, in sede di dichiarazione di voto, sarà interessante vedere ed esaminare.

Detto questo, vengo a far notare la assurdità di questo nuovo emendamento, e tale assurdità non fa che confermare quel giudizio politico che un momento fa ho predetto. Perché, signori, se l'art. 29 dice: « il Consiglio comunale può regolare l'esercizio delle proprie funzioni con regolamento, approvato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune », io voglio vedere chi può impedire al Consiglio comunale, che ha questa facoltà regolamentare, riconosciuta da un articolo che abbiamo già votato, chi può impedire al Consiglio comunale di nominarsi una commissione consultiva per l'industrializzazione; o chi può impedire al Consiglio comunale di nominarsi una commissione, — come è avvenuto ad Arco, ad esempio —, una commissione consiliare per l'esame dei rapporti tra il Comune e la società idroelettrica Sarca-Molveno; o quali altre commissioni

siano necessarie in quel determinato momento e per quella determinata materia. Accogliamo pure questo ulteriore emendamento, proposto dai consiglieri di sinistra, mettiamolo dentro, ma non aggiungiamo niente. È una piccola caramellina di natura politica, che la Giunta in questo momento intende dare, in diffonità della sua granitica decisione di venti minuti fa.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il cons. Corsini ha voluto essere polemico in questo suo intervento e mi pare che proprio non ce ne fosse ragione. Poteva riservare i suoi strali per altre occasioni, ben più importanti. Io penso che il testo di quanto ho dichiarato prima, darà ragione a quello che è un decorso normale della discussione su questo articolo. Difatti, se lei è stato attento, — non so se era qui presente in aula quando ho parlato —, avrà afferrato che ho subito precisato che questo articolo del cons. Vinante, ecc. ecc., non aggiunge né toglie niente a quella che è la facoltà regolamentare dei comuni, i quali, oggi come ieri, potevano e possono costituire commissioni consiliari, anche a carattere permanente. L'unica novità è costituita dal fatto dell'obbligo imposto per i comuni, con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, di costituire commissioni permanenti. E se lei ricorda, io avevo detto: sarebbe bene lasciar stare questo articolo; noi non siamo d'accordo che venga messo, perché trova già la sua sistemazione nell'art. 29, laddove si parla del potere regolamentare, che il Consiglio comunale si può dare. Per quanto riguarda l'obbligo per i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, se lei ha inteso bene, abbiamo detto: non siamo favorevoli.

A questo punto, il cons. Nicolodi ha parlato con noi, ed io stesso ho fatto delle proposte che lui ha accettato. Primo, far rientrare l'emendamento nell'articolo che riguarda il regolamento, quindi di mettere la materia nella sede più appropriata. Secondo, di togliere l'obbligatorietà delle commissioni permanenti, per i comuni con popolazione oltre i 50 mila abitanti.

Non era volontà della Giunta irrigidirsi su cose sulle quali non c'è ragione di irrigidirsi, e, quand'anche fossimo tutti convinti che questo articolo è pleonastico, non potremmo perciò dire che è male metterlo. Può darsi che certe cose ridette giovino, *repetita iuvant*, e possono dare anche un'ulteriore spinta per la costituzione di commissioni, laddove viceversa la vita del comune si muove molto fiacca e molto stagnante.

Quindi non c'entra il centro-sinistra, non c'entra volontà granitica della Giunta che cambia. Se tutti i cambiamenti fossero questi saremmo molto lieti e la nostra vita qui in Consiglio sarebbe molto più tranquilla.

Per quanto riguarda gli altri casi, io sarò pronto ad ascoltarli, quando lei vorrà dirli in sede di dichiarazione di voto.

Questa mi pare una cosa ragionevole ed anche utile.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento che ho letto prima.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 59. La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Dunque sull'art. 59, che è quello che riguarda la definitività degli atti... o l'art. 53?

PRESIDENTE: No, l'art. 59: « Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che comportino la stipulazione, ecc. ».

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): L'art. 59 era rimasto sospeso per il 3° comma, che la commissione aveva deciso di stralciare. Il 3° comma suona così: « Gli amministratori debbono astenersi dal prender parte a servizi, esazioni, forniture od appalti nell'interesse del Comune o delle istituzioni ed aziende amministrate dal medesimo. A carico dei contravventori si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 34 ».

Il Presidente della commissione aveva giustificato la soppressione di questo articolo, con la motivazione che era inutile, perché già previsto dalle norme in vigore. In particolare aveva fatto riferimento alla legge sulle elezioni comunali del 6 aprile 1956, ed in particolare all'art. 18, punto 6, il quale dice: « Non sono eleggibili a consigliere, coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti e somministrazioni d'appalto, nell'interesse del Comune, in modo continuativo, per un valore superiore al 5% delle spese del bilancio ordinario », — questo articolo naturalmente riguarda il momento nel quale un consigliere si presenta alle elezioni ed è eleggibile o no — e poi all'art. 12, sempre della stessa legge, sulle elezioni comunali, il quale dice: « La qualità di consigliere o di Assessore si perde verificandosi uno degli adempimenti delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla legge », per far presente che questo art. 12 si riferiva al caso di un consigliere o di un Assessore già in carica, il quale si trovasse in una delle situazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 59.

Ora, abbiamo esaminato attentamente la cosa, e riteniamo che questo comma ci debba

essere, perché altrimenti lascieremmo una disposizione sospesa. Noi abbiamo stabilito all'art. 33, che i componenti di Organi collegiali debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti, o interessi propri, di propri stabilimenti ed imprese; poi, all'ultimo comma, abbiamo addirittura previsto la decadenza, che è un atto gravissimo, non previsto neanche dalla attuale legislazione sui comuni in vigore, per coloro i quali partecipano alle deliberazioni, dove si trattano gli interessi propri. Sarebbe strano che allora una persona, un amministratore, dovesse essere dichiarato decaduto, — perché la decadenza avviene immediatamente, appena si accerta il fatto, senza un particolare procedimento — dovesse essere dichiarato decaduto perché prende parte a deliberazioni, nelle quali si discutono anche interessi che lo riguardano, e viceversa non fosse dichiarato decaduto, allorché addirittura un amministratore, proprietario di una ditta di scarpe, fornisce scarpe al comune o all'ente comunale di assistenza del quale fa parte.

L'art. 18 riguarda i casi di eleggibilità, e si riferisce al momento in cui un consigliere viene posto in condizione di candidare. L'art. 12 riguarda quelli già in carica, e parla di impedimenti, delle incompatibilità e incapacità. Non saprei come avvicinare le parole « incompatibilità ed incapacità », con questa specifica fattispecie, indicata all'ultimo comma dell'art. 59.

Tutto sommato, mi sembra proprio necessario metterlo, se vogliamo mantenere quel principio riaffermato all'art. 33, altrimenti non avrebbe più nessun valore neanche il principio dell'art. 33.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich kann nur das wiederholen, was ich bereits gesagt habe,

daß ein Widerspruch zwischen diesem letzten Absatz des Art. 59 und dem Art. 18 Buchstabe x des Gemeindewahlgesetzes besteht. Auf Grund dieses Absatzes, den wir hier besprechen, wird nämlich der Verfall des Mandats eines Gemeinderates ausgesprochen, der an Dienstleistungen, Lieferungen, Arbeitsvergaben im Interesse der Gemeinde teilnimmt. Auf Grund des Art. 18 der Gemeindewahlordnung ist diese Bestimmung etwas abgeschwächt. Es heißt dort: « Nicht wählbar ist derjenige Gemeinderat, der mehr als 5% des Gemeindehaushaltes mit solchen Geschäften bestreitet und mit mehr als 5% teilnimmt. » Also es besteht da ein offensichtlicher Widerspruch. Seinerzeit hat es der Regionalrat als tragbar erachtet, bis zu 5% zu gehen, und zwar ganz besonders im Hinblick darauf, daß es kleine Gemeinden gibt, wo es nur wenige Geschäftsleute oder Handwerker gibt. Und wenn diese wenigen Geschäftsleute und Handwerker nicht wenigstens kleine Lieferungen — es war damals z.B. die Rede von der Lieferung eines Besens an die Gemeindeverwaltung — durchführen dürften, dann würden sich sehr wenig Leute für den Gemeinderat melden können. Daher ist diese 5-%-Klausel eingeführt worden, welche, wenn sie überschritten wird, automatisch die Nichtwählbarkeit bewirkt und nicht nur die Nichtwählbarkeit im Augenblick, wo die Wahlen veranstaltet und die Kandidaten aufgestellt werden, sondern auch auf Grund des Art. 14 dieses Gesetzes hier. Da heißt es im ersten Absatz: « La qualità di consigliere, di assessore e di sindaco si perde se sopravviene una causa di incompatibilità o se viene accertata una causa di ineleggibilità contemplata dalla legge. » Also der automatische Verlust des Mandates tritt ein, wenn die 5-%-Klausel hinsichtlich der Lieferungen usw. überschritten wird und daher ist die Wirkung so und

so sichergestellt. Da ist also keine Lücke im Gesetz. Wenn dieser Absatz aufrecht erhalten wird, gibt es nur zwei verschiedenartige Bestimmungen, die im Widerspruch zueinander stehen.

(Posso soltanto ripetere ciò che ho già detto, cioè che quest'ultimo comma dell'art. 59 è in contraddizione con l'art. 18, lettera x della legge sulle lezioni comunali. In base al comma che stiamo trattando viene infatti decretata la decadenza del mandato di un consigliere comunale che partecipa a servizi, forniture ed appalti nell'interesse del comune. Nell'art. 18 della legge elettorale comunale questa disposizione è alquanto annacquata. Vi si dice: « Non è eleggibile quel consigliere che con tali affari abbia parte per più del 5% al bilancio comunale o che partecipi con più del 5% ». Qui esiste dunque una lampante contraddizione.)

A suo tempo il Consiglio regionale ha ritenuto possibile arrivare fino al 5% in considerazione del fatto che esistono Comuni piccoli dove ci sono soltanto pochi imprenditori ed artigiani. E se questi pochi imprenditori ed artigiani non potevano fare almeno piccole forniture al Comune (allora si è parlato per es. della fornitura di una scopa, all'amministrazione comunale) ci sarebbero state pochissime possibili candidature per il Consiglio comunale. Per questa ragione è stata introdotta la clausola del 5 %, superato il quale ne risulta automaticamente la non eleggibilità e non soltanto al momento delle elezioni e della presentazione dei candidati ma anche in base al presente art. 14 di questa legge. Vi si dice nel primo comma: « La qualità di consigliere, di Assessore e di sindaco si perde se sopravviene una causa di incompatibilità o se viene accertata una causa di ineleggibilità contemplata dalla legge ». La perdita del mandato subentra dunque automa-

ticamente se viene superato il limite del 5% nelle forniture ecc., cosicché l'effetto è sicuro in ogni caso. Non c'è lacuna nella legge; se questo comma rimane ci sono soltanto due disposizioni diverse in contraddizione fra loro.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, mi pare che la sua attenzione debba spostarsi al comma precedente a questo, perché io non riesco, sinceramente, ad afferrare la portata. Infatti noi diciamo . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): *(Interrompe)*.

PREVE CECCON (M.S.I.): È chiaro, ma è stato votato . . .

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): *(Interrompe)*.

PREVE CECCON (M.S.I.): No, abbiamo rinviato l'articolo, non l'abbiamo votato questo articolo. Nel comma precedente a questo, noi diciamo: « In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori, si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita ». Fin qui logico, e lo abbiamo mutuato questo dall'art. 100 della legge siciliana. Però noi andiamo avanti e diciamo: « tranne i casi di inderogabile necessità ». Che cosa vuol dire?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Adesso proporrò di toglierlo.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ah, allora! Siccome mi son trovato di fronte al comma 3°, io pensavo che il comma 2° fosse già stato sistemato, ma è una dizione assurda!

Non ci possono essere casi di inderogabile necessità.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Pensavo, per tener conto anche di quanto ha detto il cons. Benedikter e per coordinare questa ultima fattispecie con quanto previsto dall'art. 18 della legge elettorale, di dire: « Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte a servizi, esazioni e forniture o appalti, nell'interesse del comune o delle istituzioni ed aziende amministrate dal medesimo, oltre i limiti previsti dall'art. 18 della legge 6 aprile 1956 ».

In questo caso penso che non ci sarebbe più nessun motivo di preoccupazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): E la ineleggibilità? Due sanzioni inutili!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ma la ineleggibilità non riguarda chi è già in funzione!

BENEDIKTER (S.V.P.): Secondo l'art. 14 sì! Può sopraggiungere, se viene accertata una causa di ineleggibilità dopo la elezione.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Eventualmente sarà l'art. 12 che opera!

BENEDIKTER (S.V.P.): Art. 14, 1° comma.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Della legge comunale?

BENEDIKTER (S.V.P.): No no, la mostra qui!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Parla di ineleggibilità e incompatibilità. Qui invece è un caso di decadenza!

BENEDIKTER (S.V.P.): Ma anche all'art. 18 della elettorale parla di ineleggibilità. Sono due sanzioni.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Qui bisogna cercare di riepilogare, perché la materia è delicata. Mi pare che sul merito siamo tutti d'accordo, cioè che chi prende parte a queste forniture, pur essendo amministratore comunale, deve decadere. Quindi la discussione che noi stiamo facendo è sulla opportunità di mettere o no questo comma, perché, secondo alcuni, mettendolo si viene a creare un di più di quello che già esiste, cioè la norma sarebbe già prevista.

Dunque, la commissione ha stralciato il 3° comma in motivazione del fatto che la materia è già regolata dalla legge elettorale, se non sbaglio, cioè l'art. 18 n. 6 e l'art. 12 della legge sull'elezione dei comuni. Questo risulta dal verbale della commissione legislativa dell'11 gennaio.

Ora si tratta di due ipotesi completamente diverse: la norma di cui all'art. 18 della legge elettorale, stabilisce la ineleggibilità di coloro che si trovano già in determinata situazione, cioè hanno preso parte ai servizi, nel momento in cui vengono proposti per la elezione. Questi non possono essere eletti e, se sono eletti, decadono, per legge, dalla carica, in base all'art. 12: « La qualità di consigliere e di Assessore, di sindaco, si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge ».

In ogni caso la ineleggibilità originaria e la decadenza per il sopraggiungere di una identica causa, secondo l'art. 18 n. 6, non si manifestano, in via generale, per il solo fatto di essere partecipi a servizi, ecc. ecc., ma soltanto in presenza di due condizioni: continuità della prestazione dei servizi e limite del valore 5%. Verificandosi o l'una o l'altra di

tali condizioni, nei confronti del candidato, questi non può essere proclamato eletto e non viene convalidato, in base all'art. 76, e viene sostituito nel Consiglio comunale.

Nei confronti del consigliere già in carica, le condizioni inibitive possono sussistere già anteriormente alla nomina, o verificarsi successivamente per vari motivi.

Esempio: si manifesta la continuità che prima non c'era, oppure il valore minimo del 5% delle entrate ordinarie viene superato. In questi casi opera l'art. 12 della legge elettorale. Ora, l'ipotesi prevista dall'art. 59 della nostra legge, rende generale, per tutti i consiglieri già in carica, l'inibizione di prendere parte a servizi. Qui sono regolati però i casi nuovi, — servizi, esazioni, appalti —, che si possono verificare durante il corso del mandato. La parola « astenersi » è determinante, si riferisce cioè chiaramente a situazioni future. Se, malgrado l'obbligo di astenersi, l'ipotesi si manifesta, è logica la sanzione della decadenza a cui il 2° comma dell'art. 59 fa richiamo. La decadenza, si noti, è una situazione del tutto nuova, introdotta dalla Giunta.

In conclusione, il candidato che nel momento della sua elezione ha parte in servizi, ecc. ecc., a carattere non continuativo, o per valore inferiore al 5% delle entrate ordinarie, può essere eletto. Decade soltanto se una delle due condizioni si manifesta: art. 12 della legge. Non può però assumere, durante il corso del mandato, nuovi servizi, ecc., a pena di decadenza, in base a questo 2° comma dell'art. 59. Il consigliere che al momento della elezione non aveva parte in servizi, per l'art. 59 deve astenersi, a pena di decadenza, di assumere servizi che venissero deliberati durante il corso del suo mandato.

Secondo noi, quindi, si tratta di due ipotesi diverse. Questo mi pare di poter dire, ma

si potrebbe comunque, per maggior tranquillità, stabilire nel 2° comma dell'art. 59, dopo la parola « medesimo », « oltre i limiti previsti dall'art. 18 », perché in effetti questo comma dell'art. 59 non faceva distinzione.

PRESIDENTE: Suppongo che resti sempre valido l'emendamento presentato dalla Giunta al primo comma di questo articolo, dove dice: « stipulazione dei contratti », aggiungere « possono limitarsi agli elementi essenziali degli stessi ».

Questo rimane, suppongo.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Nel senso che non devono riportare tutto il contratto, ma limitarsi agli elementi essenziali del contratto.

PREVE CECCON (M.S.I.): Il « posso » non introduce questo concetto, Presidente! Il « possono » introduce il concetto che il Consiglio comunale può anche non avere gli elementi essenziali, mentre li deve avere!

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Zum letzten Absatz des Art. 59. Bitte, wenn es mit dem Art. 18 des Gemeindewahlgesetzes koordiniert wird, dann kann es auch stehen bleiben, aber es müßte auf jeden Fall ausgesprochen werden. Es heißt nur: « Diese Verwalter müssen sich enthalten. » Es steht bisher noch nirgends, was für eine Strafe eintritt, falls sie sich nicht enthalten. Denn der Bezug auf den letzten Absatz des Art. 14, nicht 34, sagt gar nichts, denn dort heißt es nur, wer zuständig ist, um den Verfall zu erklären. Insofern ist es unvollstän-

dig. Deswegen müßte es dann zumindest heißen « a pena di decadenza ».

(A proposito dell'ultimo comma dell'art. 59: se questo viene coordinato con l'art. 18 della legge sulle elezioni comunali, allora può rimanere così, in ogni caso bisognerebbe però esprimersi chiaramente. Si dice soltanto: « L'amministratore deve astenersi ». Finora non è detto in nessun luogo che pena è prevista se l'amministratore non si astiene, poiché anche il riferimento all'ultimo comma dell'art. 14, non 34, non dice nulla dato che anche lì è soltanto citato chi è competente a dichiarare la decadenza e nulla più. Per questo l'articolo è incompleto; si dovrebbe almeno dire « a pena di decadenza »).

(Interruzione) (Zwischenruf).

BENEDIKTER (S.V.P.): Das ist ja neu eingefügt! Bitte, das ist eine neue Bestimmung vom Regionalausschuß.

(Ma questo è stato aggiunto! Prego, questa è una nuova disposizione della Giunta regionale.)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Tutto sbagliato l'art. 33.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es geht schon, aber es muß ja die Sanktion drinnen stehen. Sie müssen sich enthalten. Es muß heißen: « Wenn sie sich nicht enthalten, ist eine Strafe da. » Also sotto pena di decadenza oder unter der Strafe oder irgend etwas.

(Può andare, deve però contenere anche la sanzione. « Gli amministratori devono contenersi ». Bisogna invece dire: Se non lo fanno questa è la pena. Dunque « sotto pena di decadenza » o qualcosa di simile.)

PRESIDENTE: « A pena di decadenza dalla carica »?

BENEDIKTER (S.V.P.): A pena di decadenza dalla carica, sì, dal mandato.

PRESIDENTE: Il 2° emendamento presentato dalla Giunta, sarebbe questo: « Gli amministratori debbono astenersi a pena di decadenza dal mandato, dal prendere parte a servizi, esazioni, forniture od appalti, nell'interesse del Comune o delle istituzioni ed aziende amministrate dal medesimo, oltre i limiti previsti dall'art. 18, n. 6, l.r. 6-4-1956, n. 5 ».

Se nessuno prende la parola, votiamo prima il 1° emendamento: « in caso di stipulazioni di contratti, nelle delibere possono essere inseriti solo gli elementi essenziali ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è accolto.

È posto in votazione il 2° emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non è stato ancora approvato interamente. Nel 2° comma c'è un punto sul quale effettivamente abbiamo ancora delle preoccupazioni e perplessità, sorte adesso, perché più si guarda e più si trovano motivi di eventuale riesame.

Si dice, nel 2° comma: « In nessun contratto per fornitura, trasporti o lavori, si può stipulare l'obbligo di fare pagamenti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita », e si aggiunge: « tranne i casi di inderogabile necessità ». Ecco, questo inciso, in effetti, verrebbe ad annullare la parte affermativa di questo articolo, perché vorrebbe prevedere i casi in cui, intervenendo determinate situazioni, si può stipulare l'obbligo di fare pa-

gamenti, anche non in ragione dell'opera prestata e non con riguardo alla materia fornita.

L'art. 295 del T.U. dice la stessa cosa, però non dice: « tranne i casi di inderogabile necessità ». Quindi la Giunta sarebbe quasi dell'idea di togliere questo, che potrebbe costituire motivo di preoccupazioni o di abusi.

(Assume la presidenza il Vicepresidente Pupp).

PRESIDENTE: La Giunta propone di togliere le parole: « tranne i casi di inderogabile necessità ».

Chi chiede la parola? Nessuno.

Allora metto in votazione questo emendamento al 2° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Metto in votazione l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

All'art. 67 c'è un emendamento del cons. Corsini, che praticamente sarebbe l'art. 67 bis, che suona così:

« È istituita una cassa provinciale cui confluiscono i diritti di segreteria riscossi per la rogazione dei contratti.

La somma così annualmente raccolta è suddivisa tra i segretari comunali della provincia, in proporzione al numero di abitanti dei singoli comuni ».

Chi chiede la parola su questo articolo?

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Sì, per richiamare il fatto che era stata chiesta qui la sospensione della trattazione di questo articolo, ed era stata accettata anche dalla Giunta. Mi pare che su quella proposta che io avevo allora formulata, assieme agli altri colleghi firmatari dell'emendamento, in sostanza ci fosse il consenso

abbastanza comune, almeno non su tutti i particolari della proposta stessa e sui congegni od altro, ma era stato rilevato che l'argomento meritava effettivamente di essere ulteriormente esaminato.

Ora, io ho raccolto qualche altra notizia e qualche altro dato che mi consentono di sostenere, sia pure con qualche modificazione, quella proposta.

Una delle obiezioni che erano qui venute, era quella che non si poteva assolutamente esaminare la materia proposta dall'emendamento perché si trattava di diritti propri dei segretari, compresi nel loro *status* economico. Ora, ad un esame più preciso della cosa, risulta invece questo: che i diritti di rogazione, i diritti di segreteria sugli atti normali, vengono esigiti direttamente dal comune e sono esercitati e riscossi in proporzione a quello che è il numero della popolazione, per cui non c'è diversità, se non corrispondente a quella che è la diversità di lavoro, perché una cosa è il segretario comunale di un paese di 200 anime, altro è invece il segretario di un paese di 100 mila abitanti. Sui diritti di rogazione degli atti si fa una divisione, per cui in una media del 50% circa, questi sono riservati ai segretari comunali come tali, e l'altro 50% invece è riservato al Comune. Laddove il 50% riservato ai segretari comunali superi la metà dello stipendio che i segretari comunali stessi percepiscono, l'eccedenza non viene devoluta ai segretari comunali stessi, ma va invece riservata ad una quota che viene inviata annualmente, — o mi pare semestralmente, adesso non potrei essere preciso su questo —, al Ministero, per la istituzione e funzionamento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento dei segretari comunali.

Ora, tenuto conto di quelle che sono state le osservazioni venute anche dal cons. Raf-

faelli, — giusta osservazione, come ho potuto controllare e constatare —, se noi venissimo ad incidere, con la nostra disposizione legislativa, su quel 50% che è riservato ai segretari comunali, correremo due pericoli: primo, quello di intervenire in una materia, che io per primo, particolarmente, non vorrei venisse neppure scalfita da una disposizione regionale, quella cioè dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali; in secondo luogo, potremmo incorrere nella preoccupazione che, invece di favorire i segretari dei comuni minori, si potesse creare una disposizione di legge, che venisse a danneggiarli. Perché certi comuni, che sono anche piccoli, hanno però una certa vivacità nelle contrattazioni, nelle vendite e via dicendo, per cui i segretari comunali di quei comuni potrebbero anche essere colpiti da questa nostra proposta disposizione, anche se animata da un senso di giustizia distributiva. Per cui, eventualmente, — ed ecco la riforma che devo apportare a quell'emendamento —, eventualmente, la nostra disposizione deve operare su quel 50% che viene riservato ai comuni, in modo che sia quel 50%, che viene convogliato in una cassa provinciale, e successivamente ridistribuito ai segretari comunali, in proporzione degli abitanti del comune.

(Interruzione)

CORSINI (P.L.I.): È giusto, sì, cons. Segnana. È giusto, perché, se noi venissimo a voler modificare quella parte dei diritti su atti normali, che non coinvolgono veramente e propriamente il lavoro del segretario comunale, ma coinvolgono il lavoro di tutta l'amministrazione, — diritti su rilascio di certificati e via dicendo —, noi verremmo veramente a togliere qualche cosa che è proprio dell'amministrazione comunale, per darlo al segretario.

Ma io parlo di regolamentare meglio la di-

stribuzione di quei diritti sugli atti di rogazione, che sono proprio compiuti direttamente dal segretario comunale, e che perciò sono una corrispondenza diretta al lavoro dello stesso.

PARIS (P.S.I.): Cosa farebbe se non facesse quello?

CORSINI (P.L.I.): Come?

PARIS (P.S.I.): Mentre fa quello non fa altro, no?

CORSINI (P.L.I.): Eh, va bene . . .

PARIS (P.S.I.): Di notte non lo fa, mentre dorme, no? Ma ci son ben dei concetti strani sul lavoro! . . .

CORSINI (P.L.I.): Perché concetti strani?

PARIS (P.S.I.): Perché mentre fa quello non fa altro!

CORSINI (P.L.I.): Ora, dico, operando su questa quota, noi lasceremo inalterata la parte che i segretari comunali riscuotono, per il loro 50%, ed invece avremo a disposizione questo altro 50% per una distribuzione migliore. Perché c'è da notare — ecco, questo va detto al cons. Paris — c'è da notare che non è che questi diritti di rogazione degli atti siano proprio senza contropartita. I comuni — mi sono informato in questi giorni, proprio per poter esporre più precisamente la materia al Consiglio — i comuni ne tengono conto per quelle concessioni ulteriori che vanno, — diciamo così — ad arrotondamento del loro trattamento economico. In sostanza, in qualche comune si dice: ti riconosciamo soltanto dieci ore di la-

voro straordinario, supponiamo, al mese, o non ti diamo l'alloggio gratuito o semigratuito, in quanto tu, segretario comunale, già percepisci una determinata somma di diritti di rogazione. Non sono, in sostanza, soltanto regalati, hanno poi una contropartita su quelle che sono le facilitazioni e le concessioni che il comune stesso fa, per altri motivi, al segretario comunale.

Secondo argomento è questo: può la Giunta vedere — e lo dico, perché ormai mi pare che anche oggi non è che si riesca a chiudere questo disegno di legge — può la Giunta esaminare se quelle quote, in eccedenza al 50%, che dai Comuni vengono inviate direttamente al Ministero, per la istituzione di questi corsi di aggiornamento dei segretari comunali, non possano invece essere devolute ad una cassa provinciale e ad una cassa regionale, la quale dovrebbe essere in grado di finanziare corsi di aggiornamento, di miglioramento delle proprie conoscenze, dei segretari comunali della regione Trentino-Alto Adige, in quanto essi hanno proprio una legislazione comunale diversa da quella che è la legislazione nazionale. In sostanza sarebbe ben una cosa buona se i nostri segretari comunali potessero essere, non soltanto informati genericamente sulla legislazione generale, ma specificamente e particolarmente su quella che è la legislazione regionale in materia di comuni od altro.

Terzo argomento, nel caso in cui si creda di trovare il tempo per esaminare anche questa questione, terzo argomento potrebbe essere questo: è stato ammesso che per le incombenze che dalla Regione e dalle Province vengono date ai Comuni, vuoi per una delega precisa di funzioni, vuoi anche per incarichi statistici o via dicendo, le relative spese restano a carico della Regione e restano a carico della Provincia. Tutte queste materie comportano inevitabilmente un ulteriore lavoro ed un ulte-

riore aggravio delle funzioni del segretario comunale. Non pare logico che si faccia obbligo ai comuni di corrispondere ai segretari comunali una determinata aliquota, o caso per caso, o, come si è detto qualche volta, in via forfettaria — termine che a me non piace, ma che questa volta potrebbe essere utilmente impiegato — per quel lavoro in eccedenza al normale, che deriva proprio dal fatto che la Regione o le Province incaricano i Comuni di determinate incombenze? Per cui, se non si pensa di poterlo rivedere fino a martedì, a quando finiremo la discussione della legge, io pregherei la Presidenza di consentirmi di modificare l'emendamento presentato, nel senso ora esposto.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questo emendamento presentato dal cons. Corsini? La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Se il signor Presidente ed il Consiglio aderiscono alla richiesta del cons. Corsini di rinviare la questione, allora io non prendo neanche la parola.

Non so, faccio richiesta al Presidente di esprimere il proprio parere.

PRESIDENTE: Lei modifica l'emendamento adesso?

CORSINI (P.L.I.): Sì...

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Aveva chiesto di esaminarlo...

CORSINI (P.L.I.): ... Io mi proporrei di esaminarlo assieme con l'Assessore...

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sono le cinque, la seduta verrà sospesa tra poco, ci sono altri punti, quindi la legge

non si conclude oggi. Allora eventualmente esaminiamo qualche altro punto più semplice.

PRESIDENTE: Vediamo poi l'art. 72.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): No...

PRESIDENTE: Abbiamo dimenticato lo art. 21, emendamento di Canestrini all'art. 21. Potremmo trattare quello, intanto sospendiamo la trattazione di questo argomento.

Prendiamo l'emendamento del cons. Canestrini all'art. 21, che dice: « Il Consiglio comunale rappresenta la popolazione e ne esprime gli interessi, in ordine ai problemi, generali e particolari, dello sviluppo economico, sociale e civile, intervenendo all'uopo con le determinazioni che gli competono e con le opportune iniziative ed attività ».

Il cons. Canestrini non c'è?

Questo emendamento è a firma Canestrini, Raffaelli e Nicolodi.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Volevo dire che la Giunta accetta la formulazione presentata dal cons. Canestrini, con due lievi modifiche. Cioè, invece di dire: « Il consiglio comunale rappresenta le popolazioni », dire: « rappresenta la popolazione », mi sembra più corretto. Secondo: « esprime gli interessi in ordine ai problemi generali e particolari, dello sviluppo economico, sociale e civile », chiederemmo di togliere la parola « civile », ritenendo sufficiente « i problemi generali e particolari dello sviluppo economico e sociale », perché civile non ha una sua giustificazione.

Con questi emendamenti noi siamo d'accordo, se anche il cons. Nicolodi è d'accordo.

NICOLODI (P.S.I.): Mancano gli altri firmatari. Io per conto mio sono d'accordo; gli assenti han sempre torto.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola su questo emendamento? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento, che dice: « la popolazione », al posto di « le popolazioni », e lo stralcio di « civile ».

Chi è d'accordo con questo emendamento è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Abbiamo l'art. 72 in sospeso.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Adesso sarebbero rimasti in sospeso i seguenti articoli: la proposta di un articolo aggiuntivo 67 bis, del cons. Corsini, per la cassa congruaglio, per il quale il discorso è ancora un po' lungo, da quanto ho potuto capire. La questione dell'art. 72, cioè le materie di culto, e di un terzo articolo, il n. 53, che non era in sospeso, però il cons. Corsini, mi pare d'accordo con altri consiglieri, aveva chiesto alla Giunta se poteva, nel frattempo, studiare qualche norma di garanzia transitoria. Anche su questo punto la Giunta desiderava rispondere.

Si tratta quindi di tre articoli, tutti e tre di una notevole ampiezza. A questo punto, io sono pronto a rispondere su due, escluso quello della Cassa congruaglio, ma se il Presidente chiede di rimandare tutti e tre gli articoli...

PRESIDENTE: Sì, rimandiamo tutti e tre gli articoli.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Dato che l'Assessore Bertorelle lascia intendere che la Giunta ha già proceduto alla formulazione di un nuovo testo

dell'art. 72, io lo pregherei di volere per lo meno leggere questo testo, lentamente, che possiamo prenderne nota, in modo che martedì o mercoledì, quando si riconvocherà il Consiglio, veniamo qui già pronti per la discussione, senza dover fare un esame improvvisato della materia.

PRESIDENTE: Possiamo leggere l'art. 72, proposto dalla Giunta.

Art. 72

ONERI DEL COMUNE IN MATERIA DI CULTO

Salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di insufficienza di mezzi a ciò destinati, il Comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici attinenti al culto pubblico, sottoposti all'Ordinario Diocesano, ivi compresa la retribuzione del personale addetti.

PRESIDENTE: Ecco, io ho letto l'articolo.

La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Vorrei pregare la Presidenza del Consiglio di distribuire questo testo a tutti i consiglieri, anche a quelli assenti, in modo che per martedì possiamo esaminarlo, perché mi sembra che sia abbastanza impegnativo.

PRESIDENTE: L'ho letto adesso, credo che tutti l'abbiano potuto scrivere.

NICOLODI (P.S.I.): Scusi, signor Presidente, costa poco mandarlo a tutti i consiglieri.

PRESIDENTE: Signori consiglieri, la seduta è tolta, perché alle cinque c'è un'altra seduta.

Devo fare una comunicazione: la commissione alle finanze ha approvato all'unanimità il disegno di legge n. 55: « Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili », il quale pertanto potrebbe essere iscritto all'Ordine del giorno del Consiglio.

Martedì, nel pomeriggio, alle ore 15.30, sono convocati i capigruppo, per discutere ancora una volta la questione delle pensioni, che dobbiamo definire prima delle ferie, in qualche modo.

Ora, vogliamo fare Consiglio martedì mattina o mercoledì mattina?

La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): La mia proposta sarebbe quella di lavorare possibilmente martedì

mattina, perché ritengo che più presto completiamo l'esame e la votazione su questo disegno di legge, più tempo abbiamo a disposizione anche come amministratori delle Province e della Regione, di attendere finalmente anche ai nostri doveri di ufficio. Quindi vorrei invitare il Consiglio, se è possibile, a riunirsi ancora martedì, per terminare questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Dunque, io metto in votazione l'orario di lavoro.

Chi è favorevole a martedì mattina alle ore 9.30, è pregato di alzare la mano: 16 favorevoli e 4 contrari.

Il Consiglio è convocato per martedì alle ore 9.30.

(Ore 17).

